Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 ottobre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato concernente la formazione del Governo . . . Pag. 8972

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1980, **n. 659.**

Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonchè negli alimenti con aggiunta di oli e grassi . . . . Pag. 8974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1980, n. **660.**

Modificazione alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, che ha approvato il regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza . Pag. 8974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **661.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 8975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1980.

Nomina del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato . . . . Pag. 8977

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia, nel sesto centenario della morte . . . . Pag. 8977

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo. Pag. 8978

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria. Pag. 8979

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Marche . . . . Pag. 8979

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate di Brianza e stabilimento a Baranzate di Bollate . . . . . Pag. 8980

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo. Pag. 8980

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno . . Pag. 8980

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea, Pallanza e Vercelli . . . . Pag. 8981

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, in Abbadia S. Salvatore . . . . Pag. 8981

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Liguria . . . . Pag. 8982

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga fino al 14 giugno 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale. Pag. 8982

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei, in Asti . . . . Pag. 8982

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina, in Fratterosa . Pag. 8983

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APIS S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi, in Arzano . . . . Pag. 8983

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mes elettronica S.r.l., in Roma . . Pag. 8983

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l., in Roma . . . . . Pag. 8984

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.
Determinazione delle spese, per l'anno 1980, del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo . . . . Pag. 8984

ORDINANZA MINISTERIALE 16 ottobre 1980.
Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1981-82 . . . . Pag. 8985

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991 . . . . Pag. 8987

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . . Pag. 8987

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Ferrovie dello Stato; 5 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, numero 1676; 6 % s.s. Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121; 6 % s.s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale A; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale B; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale C; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % Garantite dallo Stato serie speciale B . . . . Pag. 8987

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina. Pag. 8989

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di applicato, di cui dieci riservati al compartimento di Trieste . . . . Pag. 8989

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove pratiche di dattilografia e stenodattilografia del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisei posti di tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Istituto universitario orientale di Napoli . . . . Pag. 8989

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano . Pag. 8989

Ospedali riuniti di Cerignola: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8989

Ospedale « S. Leonardo » di Castellammare di Stabia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 8989

Ospedale « S. Maria dei battuti » di Cividale del Friuli: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 8990

Ospedale oncologico di Bari: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8990

Ospedale « San Luca » di Vallo della Lucania:

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 8990

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi . . . . Pag. 8990

Ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia. Pag. 8990

Ospedale maggiore « SS. Annunziata » di Savigliano: Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia. Pag. 8990

Ospedale civile « F. Ferrari » di Casarano: Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia . Pag. 8990

Ospedale maggiore di Chieri: Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 8990

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. 35.
Ordinamento e pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali . . . . Pag. 8991

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. 36.
Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 1980. Pag. 8993

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. 37.
Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino. Pag. 8993

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. 38.
Istituzione della graduatoria unica regionale per l'ammissione dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Pag. 8994

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 39.
Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli. Pag. 8995

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 40.
Norme per la partecipazione a concorsi pubblici di dipendenti regionali . . . . . . Pag. 8996

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 41.
Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionali . Pag. 8996

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 42.
Inquadramento nel ruolo regionale di personale comandato presso la Regione . . . . Pag. 8996

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 43.
Contributo alla fondazione arch. Enrico Monti per « Programma di censimento dei beni culturali minori e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari ». Pag. 8997

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 44.
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 gennaio 1979, n. 4 - Albo professionale degli imprenditori agricoli . . . . . Pag. 8997

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 45.
Istituzione del parco naturale della Val Troncea. Pag. 8998

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 46.
Istituzione del parco naturale dei Laghi di Avigliana. Pag. 9000

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 47.
Istituzione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago. Pag. 9002

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 48.
Istituzione del parco naturale della Rocca di Cavour. Pag. 9005

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 49.
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8: « Disciplina delle attività di formazione professionale ». Pag. 9006

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 50.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, su tutela ed uso del suolo . . . Pag. 9006

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 51.
Istituzione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand . . . . Pag. 9015

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 52.
Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali . . . . Pag. 9017

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 53.
Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Pag. 9020

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 54.
Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione E.S.A.P.) . . . . . . Pag. 9021

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 55.
Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione del parco naturale Alta Valle Pesio). Pag. 9021

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 56.
Interventi per allestimenti di aree attrezzate per il tempo libero . . . . Pag. 9021

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 57.
Contributi a favore del museo di arti e culture extraeuropee di Biella . . . . Pag. 9022

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 58.
Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9: « Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale » . . . . Pag. 9023

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 59.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 37: « Istituzione del museo regionale di scienze naturali » . . . . Pag. 9023

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 60.
Organizzazione e funzionamento della unità sanitaria locale . . . . Pag. 9024

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 61.
Modifica del disciplinare allegato alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46: « Interventi a favore dei consorzi tra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi » Pag. 9027

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1980, n. 62.
Rideterminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate . . . . . Pag. 9027

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1980, n. 63.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54: « Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto ». Pag. 9027

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1980, n. 64.
Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale . . . . Pag. 9028

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1980, n. **26**.
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1978, n. 75, concernente la garanzia fidejussoria a favore delle opere universitarie . . . . Pag. 9029

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **27**.
Contributo regionale alle comunità montane nelle spese di funzionamento . . . . . . Pag. 9029

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **28**.
Norme per la costituzione su base regionale della commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica e guida turistica ad indirizzo speleologico in Abruzzo. Pag. 9029

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **29**.
Modifica all'art. 27, terzo comma, dello statuto della comunità montana « Valle Roveto », zona omogenea « G », comuni della provincia di L'Aquila, approvato con legge regionale 6 giugno 1975, n. 54, modificato con leggi regionali 13 aprile 1976, n. 15 e 9 giugno 1978, n. 28 . . Pag. 9030

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **30**.
Interpretazione autentica dell'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43, recante: Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici d'interesse regionale . . . Pag. 9031

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **31**.
Modifiche a norma del regolamento (CEE) n. 2141/79 degli importi relativi agli aiuti previsti dalla legge regionale 2 marzo 1979, n. 12 . . . . Pag. 9031

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. **32**.
Indennità spettanti ai componenti del comitato regionale tecnico amministrativo, sezione urbanistica e beni ambientali . . . . Pag. 9031

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. **33**.
Interventi nel campo delle opere pubbliche nell'anno 1980. Modifiche della legge di bilancio per l'anno 1980 e della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43 . . . . . . Pag. 9032

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 23 OTTOBRE 1980:

LEGGE 29 settembre 1980, n. **662**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973.

LEGGE 29 settembre 1980, n. **663**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione di Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 18 ottobre 1980, ha accettato le dimissioni presentate il 28 settembre 1980 dal Gabinetto presieduto dall'on. avv. prof. Francesco Cossiga.

Considerato poi che l'on. dott. Arnaldo Forlani, deputato al Parlamento, ha accettato l'incarico di comporre il Ministero conferitogli il 2 ottobre 1980, il Presidente della Repubblica ha nominato, con decreto in data 18 ottobre 1980, l'on. Forlani Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. dott. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Clelio Darida, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. ing. prof. Pier Luigi Romita, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Nicola Capria, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. dott. Roberto Mazzotta, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Antonio Gava, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Emilio Colombo, deputato al Parlamento, Ministro degli affari esteri;

l'on. dott. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, Ministro dell'interno;

l'on. dott. Adolfo Sarti, senatore della Repubblica, Ministro di grazia e giustizia;

l'on. dott. prof. Giorgio La Malfa, deputato al Parlamento, Ministro del bilancio e della programmazione economica;

il dott. prof. Francesco Reviglio, Ministro delle finanze;

l'on. dott. prof. Beniamino Andreatta, senatore della Repubblica, Ministro del tesoro;

l'on. avv. Lelio Lagorio, deputato al Parlamento, Ministro della difesa;

l'on. dott. Guido Bodrato, deputato al Parlamento, Ministro della pubblica istruzione;

l'on. Franco Nicolazzi, deputato al Parlamento, Ministro dei lavori pubblici;

l'on. Giuseppe Bartolomei, senatore della Repubblica, Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

l'on. dott. Salvatore Formica, senatore della Repubblica, Ministro dei trasporti;

l'on. Michele Di Giesi, deputato al Parlamento, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

l'on. dott. Antonio Bisaglia, senatore della Repubblica, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'on. dott. Franco Foschi, deputato al Parlamento, Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

l'on. dott. Enrico Manca, deputato al Parlamento, Ministro del commercio con l'estero;

l'on. dott. prof. Francesco Compagna, deputato al Parlamento, Ministro della marina mercantile;

l'on. dott. Gianni De Michelis, deputato al Parlamento, Ministro delle partecipazioni statali;

l'on. Aldo Aniasi, deputato al Parlamento, Ministro della sanità;

l'on. dott. Nicola Signorello, senatore della Repubblica, Ministro del turismo e dello spettacolo;

l'on. dott. Oddo Biasini, deputato al Parlamento, Ministro per i beni culturali e ambientali.

Inoltre, con decreto in data 20 ottobre 1980 il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo, l'on. dott. prof. Luciano Radi, deputato al Parlamento.

Con altro decreto in data 21 ottobre 1980 sono stati nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli avv. Piergiorgio Bressani, deputato al Parlamento, avv. Luigi Giglia, deputato al Parlamento, avv. Francesco Mazzola, deputato al Parlamento, avv. Francesco Quattrone, deputato al Parlamento;

agli affari esteri, gli onorevoli dott. Costantino Belluscio, deputato al Parlamento, dott. Libero Della Briotta, senatore della Repubblica, avv. Aristide Gunnella, deputato al Parlamento, avv. Edoardo Speranza, deputato al Parlamento;

all'interno, gli onorevoli avv. Marino Corder, deputato al Parlamento, avv. Giuseppe Di Vagno, deputato al Parlamento, dott. Angelo Maria Sanza, deputato al Parlamento;

alla grazia e giustizia, gli onorevoli avv. Giuseppe Gargani, deputato al Parlamento, avv. Domenico Raffaello Lombardi, senatore della Repubblica, dott. prof. Francesco Spinelli, senatore della Repubblica;

al bilancio e programmazione economica, l'on. Lucio Gustavo Abis, senatore della Repubblica;

alle finanze, gli onorevoli prof. Giuseppe Amadei, deputato al Parlamento, Francesco Colucci, deputato al Parlamento, Mario Gargano, deputato al Parlamento;

al tesoro, gli onorevoli avv. Carlo Fracanzani, deputato al Parlamento, dott. Calogero Mannino, deputato al Parlamento, dott. Giuseppe Pisanu, deputato al Parlamento, Angelo Tiraboschi, deputato al Parlamento, dott. Claudio Venanzetti, senatore della Repubblica;

alla difesa, gli onorevoli dott. Pasquale Bandiera, deputato al Parlamento, dott. Amerigo Petrucci, deputato al Parlamento, prof. Martino Scovacricchi, deputato al Parlamento;

alla pubblica istruzione, gli onorevoli dott. ing. Antonino Drago, deputato al Parlamento, dott. prof. Franca Falcucci, senatore della Repubblica, dott. prof. Claudio Lenoci, deputato al Parlamento, dott. prof. Giacomo Mazzoli, senatore della Repubblica;

ai lavori pubblici, gli onorevoli Francesco Fossa, senatore della Repubblica, dott. prof. Giorgio Santuz, deputato al Parlamento;

all'agricoltura e foreste, gli onorevoli dott. prof. Mario Campagnoli, deputato al Parlamento, avv. Fabio Fabbri, senatore della Repubblica, Anselmo Martoni, senatore della Repubblica;

ai trasporti, gli onorevoli Antonio Caldoro, deputato al Parlamento, dott. Giosi Roccamonte, senatore della Repubblica, dott. Elio Tiriolo, senatore della Repubblica;

alle poste e telecomunicazioni, gli onorevoli dott. Giorgio Bogi, deputato al Parlamento, Pino Leccisi, deputato al Parlamento, dott. Gaspare Saladino, deputato al Parlamento;

all'industria, commercio e artigianato, gli onorevoli dott. Bruno Corti, deputato al Parlamento, avv. Maria Magnani Noya, deputato al Parlamento, avv. Francesco Rebecchini, senatore della Repubblica;

al lavoro e previdenza sociale, gli onorevoli avv. Angelo Castelli, senatore della Repubblica, Giuseppe Miroglio, senatore della Repubblica, dott. Sisinio Zito, senatore della Repubblica;

al commercio con l'estero, gli onorevoli Baldassare Armato, deputato al Parlamento, dott. Roberto Palleschi, deputato al Parlamento;

alla marina mercantile, gli onorevoli avv. Giuseppe Caroli, deputato al Parlamento, Giovanni Nonne, deputato al Parlamento;

alle partecipazioni statali, gli onorevoli Giuseppe Antonio Dal Maso, deputato al Parlamento, dott. prof. Giuseppe Tocco, deputato al Parlamento;

alla sanità, l'onorevole dott. prof. Bruno Orsini, deputato al Parlamento;

al turismo e spettacolo, l'onorevole dott. Enrico Quaranta, senatore della Repubblica;

ai beni culturali e ambientali, l'on. dott. Rolando Picchioni, deputato al Parlamento.

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1980, su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati conferiti i seguenti incarichi ai Ministri senza portafoglio:

all'on. dott. Vincenzo Scotti il coordinamento delle politiche comunitarie;

all'on. dott. Clelio Darida la funzione pubblica;

all'on. ing. prof. Pier Luigi Romita il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

all'on. dott. Roberto Mazzotta gli affari regionali;

all'on. avv. prof. Antonio Gava i rapporti con il Parlamento.

(9742)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1980, n. 659.

Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge si applica:

a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele, destinati tali e quali al consumo umano;

b) agli alimenti composti o preparati con oli, grassi e loro miscele.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei prodotti di cui al precedente articolo il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa, non può superare il 5 per cento.

Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta.

Per i prodotti già in commercio il limite sopra detto si applica a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le norme della presente legge è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 300.000 a L. 20.000.000.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1980

PERTINI

COSSIGA — ANIASI — BISAGLIA — MARCORA — REVIGLIO — COLOMBO — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1980, n. 660.

Modificazione alla tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, che ha approvato il regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, che ha approvato il regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1976, registro n. 41 Finanze, foglio n. 302, il quale, fra l'altro, prevede che le questioni generali, disciplinari e amministrative riguardanti il complesso sono affidate ad un ufficiale superiore addetto alla banda;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella n. 1 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, per la parte che riguarda l'autorità incaricata di esprimere il giudizio di avanzamento nei confronti dei sottufficiali, appuntati e finanzieri appartenenti alla banda della guardia di finanza;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, citato nelle premesse, è sostituita dalla tabella n. 1 annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 3 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1980

Atti di Governo, registro n. 30, *foglio n.* 10

TABELLA 1

AUTORITA' INCARICATE DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO SULL'AVANZAMENTO E SULL'AMMISSIONE AGLI ESAMI OD ESPERIMENTI PER L'AVANZAMENTO AD ANZIANITA' O A SCELTA O PER LA NOMINA ALLE CARICHE SPECIALI

Categoria e impiego dei militari da valutare	Giudizio		
	di 1° grado	di 2° grado	di 3° grado
a) Sottufficiali	Comandante di gruppo o reparto corrispondente o ufficiale superiore (ten. colonnello o maggiore) dal quale dipendono	Comandante di legione o equiparato	Commissione di avanzamento
b) Militari di truppa	Comandante di compagnia o reparto corrispondente o ufficiale inferiore dal quale dipendono	Comandante di gruppo o reparto corrispondente o ufficiale superiore (ten. colonnello o maggiore) dal quale dipendono	Comandante di legione o equiparato
Appartenenti alla banda musicale:			
a) sottufficiali e appuntati . .	Ufficiale superiore addetto alla banda	Comandante legione allievi	Commissione di avanzamento
b) finanzieri		Ufficiale superiore addetto alla banda	Comandante legione allievi

Note:

1) Quando manca alcuna delle autorità di grado, è sufficiente per la validità del giudizio l'intervento di due autorità, compresa quella cui spetta il giudizio decisivo.

Non può mancare però, nei casi in cui è richiesto, il giudizio della commissione di avanzamento.

2) Nei casi dubbi il comandante generale stabilisce quale autorità di grado deve esprimere il giudizio.

Visto, *il Ministro delle finanze*
REVIGLIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **661**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto del 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 83, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

a) la laurea in medicina e chirurgia;

b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 2.

Dopo l'art. 94, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 95. — La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni suddivisi in un biennio ed un triennio.

Titoli di ammissione: quelli consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 96. — Il numero degli iscritti è di cinquecentoottanta da distribuire nei cinque anni del corso di laurea.

L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio, riportato in centesimi, così ripartito:

70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da espletare in un unico giorno vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale;

30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.

E' prevista la pubblicizzazione dei risultati delle prove che su richiesta debbono essere forniti.

Sono previsti per la selezione i metodi più idonei e possibilmente il ricorso al calcolatore sia per la formazione delle schede dei quiz a scelta multipla sia per la successiva correzione delle schede.

Art. 97. — Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

I posti disponibili al secondo anno vanno assegnati a laureati in medicina per una frazione non superiore al 20% e per quella rimanente a studenti in trasferimento dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Le modalità di accesso sono quelle riportate nell'articolo 96. Il 30% del punteggio va attribuito agli studenti come media degli esami di biologia generale, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale ed ai laureati come media dei voti riportati negli esami fondamentali.

Art. 98. — Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:
* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venereologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;
altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico, comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere da parte dei componenti dell'organico, un'assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Art. 99. — Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	Se non si è superato l'esame di:
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico
Patologia generale	Biologia generale applicata agli studi medici Chimica Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Chirurgia speciale odontostomatologica Istituzioni di anatomia e istologia patologica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Patologia speciale odontostomatologica

Art. 100. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due

insegnamenti scelti fra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

I laureandi debbono fin dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere la cattedra presso la quale intendono svolgere la loro tesi.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1980.

Nomina del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 118 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1977 con il quale è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il triennio 11 agosto 1977-10 agosto 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1979 concernente la sostituzione di un membro effettivo in rappresentanza del personale, in seno al predetto consiglio di amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato i signori:

Ianniello on. dott. Mauro, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Piroso dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Milazzo dott. Vincenzo, ragioniere generale dello Stato;

Viola avv. Ennio, sostituto avvocato generale dello Stato;

Cremona dott. Luciano, direttore generale dei monopoli di Stato;

Liguori dott. Francesco, dirigente generale - Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Lubrano dott. ing. Antonio, vice direttore generale tecnico dei monopoli di Stato;

Sibilia dott. Giuseppe, vice direttore generale amministrativo dei monopoli di Stato;

Fedrizzi dott. Luciano, direttore centrale tecnico dei monopoli di Stato;

Gasbarro dott. ing. Arturo, direttore centrale tecnico dei monopoli di Stato;

Carugno dott. Nicola, direttore centrale tecnico dei monopoli di Stato;

Sapienza dott. Carmelo, direttore centrale amministrativo dei monopoli di Stato;

Mamone dott. Enzo, direttore centrale amministrativo dei monopoli di Stato.

Del Gizzo dott. Ernesto, Pedone prof. Antonio e Meomartini dott. Alberto, esperti;

Venturelli Gianfranco, Galeotti Mario, Maccari per. ind. Elvio e Colombini dott. Giorgio rappresentanti del personale.

Art. 2.

I rappresentanti del personale sig. Gianfranco Venturelli, sig. Mario Galeotti, per. ind. Elvio Maccari e dott. Giorgio Colombini sono, rispettivamente, sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, dal sig. Fernando Diana, dal per agr. Roberto Vicentini, dal sig. Carlo Boninfante e dal sig. Spartaco Busi.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

COSSIGA — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1980
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 371

(9692)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Santa Caterina da Siena, Patrona d'Italia, nel sesto centenario della morte.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1980, in alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1491 del 30 aprile 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Santa Caterina da Siena, Patrona d'Italia, nel sesto centenario della morte, nel valore da L. 170.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 36 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; tiratura: otto milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta riproduce un busto-reliquiario della Santa, realizzato da artisti di scuola senese verso la fine del sec. XIV, e conservato presso il convento di S. Domenico, in Siena.

Completano il francobollo le leggende « S. CATERINA 1347-1380 », « ITALIA » e l'indicazione del valore « 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1980
Registro n. 25 Poste, foglio n. 134

(8976)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge 16 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655;

Visto l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale n. 525 del 14 maggio 1975, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, è stata ricostituita per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 2 da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è ricostituita, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Abruzzo composta come segue:

Presidente:

Tani dott. Camillo, magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione della corte d'appello de L'Aquila, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Di Stefano dott. Vincenzo, consigliere della corte d'appello de L'Aquila, designato dal presidente della corte stessa;

Mummo dott. Giuseppe, vice provveditore, primo dirigente, direttore del servizio amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila;

Coccoli avv. Arturo, avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato de L'Aquila;

Monaco dott. Alfiero, dirigente superiore, in servizio presso la ragioneria regionale dello Stato de L'Aquila, designato dal direttore della ragioneria stessa;

Palmieri dott. Deo Ardito, primo dirigente della prefettura, designato dal prefetto de L'Aquila;

Iorio Ivo, rappresentante degli assegnatari, designato tramite l'ufficio provinciale del lavoro de L'Aquila, dalla C.G.I.L.;

Zopito Acciavatti, rappresentante degli assegnatari, designato tramite l'ufficio provinciale del lavoro de L'Aquila, dalla C.I.S.L.;

Pellerucci Mario, rappresentante degli assegnatari, designato tramite l'ufficio provinciale del lavoro de L'Aquila, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il dott. ing. Pierfranco Colangeli è nominato segretario della commissione.

E' chiamata a far parte del personale del coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il ragioniere principale del genio civile Mario Corvasce e il coadiutore dell'A.C. sig.na Concetta Chilante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(8978)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge 16 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655;

Visto l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale n. 512 del 15 luglio 1974, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, è stata ricostituita per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 2 da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è ricostituita, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria composta come segue:

Presidente:

Porchia dott. Gaspare, magistrato di Cassazione, presidente di sezione della corte d'appello di Catanzaro, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Sansalone dott. Nicola, magistrato di Cassazione della corte d'appello di Roma, designato dal presidente della corte stessa;

Allevato dott. Francesco, primo dirigente dell'A.C. e capo dell'ufficio amministrativo designato dal provveditore di Catanzaro;

Mucaro avv. Giuseppe, avvocato dello Stato, designato dalla avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;

Colacino dott. Felice, dirigente superiore, in servizio presso la ragioneria regionale dello Stato di Catanzaro, designato dal direttore della ragioneria stessa;

Cianciolo dott. Bartolo, vice prefetto vicario, designato dal prefetto di Catanzaro;

Umberto dott. Martino, rappresentante degli assegnatari, designato tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro, dalla C.G.I.L.;

Stringini dott. Marcello, rappresentante degli assegnatari, designato tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro, dalla C.I.S.L.;

Colosimo Giacomo, rappresentante degli assegnatari, designato tramite l'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il dott. Antoniaccio Luigi, direttore di sezione dell'A.C. è nominato segretario della commissione.

E' chiamata a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il rag. Antonio Capellugo e il sig. Mario Diari coadiutore meccanografico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(8990)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Marche.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Marche che segnala il carattere eccezionale delle piogge intense del 16, 19 novembre 1979, raffiche di vento del 30, 31 dicembre 1979 in provincia di Ancona; grandinate del 20, 21, 30 maggio 1980 in provincia di Ascoli Piceno; nubifragi dell'11, 18 novembre 1979 in provincia di Pesaro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Ancona - piogge intense del 16, 19 novembre 1979 nel territorio dei comuni di Ancona, Corinaldo, Ostia Vetere, Monterado; raffiche di vento del 30, 31 dicembre 1979 nel territorio dei comuni di Falconara Marittima, Ancona, Agugliana, Monsano, Polverigi, Monte S. Vito, Chiaravalle, Oppagna, Osimo, Filottrano, Loreto.

Ascoli Piceno - grandinate del 20, 21, 30 maggio 1980 nel territorio dei comuni di Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano.

Pesaro - nubifragi dell'11, 18 novembre 1979 nel territorio dei comuni di Pesaro, Monbaroccio, Gradara, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Saltara, Fossombrone, Macerata Feltria, Sassofeltrio, Frontino, Orciano, Fano, Cartoceto, Mondolfo, S. Costanzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

(8765)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate di Brianza e stabilimento a Baranzate di Bollate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate di Brianza (Milano) e stabilimento a Baranzate di Bollate (Milano);

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 marzo 1980 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate di Brianza e stabilimento a Baranzate di Bollate (Milano), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9556)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 27 novembre 1979, 23 maggio 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9557)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novem-

bre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 27 novembre 1979, 23 maggio 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9554)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea, Pallanza e Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 6 dicembre 1979, 20 marzo 1980 e 25 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9555)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, in Abbadia S. Salvatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitellai, (Siena) Morone e Bagnore (Grosseto);

Visti i decreti ministeriali 2 ottobre 1978, 5 gennaio 1979, 2 giugno 1979, 2 luglio 1979, 3 luglio 1979, 15 gennaio 1980, 16 gennaio 1980 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 22 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena) Morone e Bagnore (Grosseto), è prolungata al 21 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto all'unità frazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9564)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Liguria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e l'individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Vista la comunicazione della regione Liguria che segnala il carattere eccezionale del nubifragio del 22 settembre 1980 abbattutosi nel territorio di alcuni comuni della provincia di Savona;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Savona - nubifragio del 22 settembre 1980 nel territorio dei comuni di Stellanello, Testico, Casanova Lerrone, Garlenda, Villanova d'Albenga, Ortovero, Cisano sul Neva, Albenga e Ceriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9441)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga fino al 14 giugno 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980 con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 1° febbraio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1980, 14 febbraio 1980, 19 giugno 1980, 20 giugno 1980 e 21 giugno 1980 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare fino al 14 giugno 1980 il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata fino al 14 giugno 1980 la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 13 febbraio 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9568)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei, in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978 e 14 aprile 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Ib-Mei di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 23 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978, 6 luglio 1978, 31 ottobre 1978, 7 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 1° ottobre 1979, 3 gennaio 1980, 29 maggio 1980 e 23 giugno 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9559)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina, in Fratterosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina di Fratterosa (Pesaro);

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1980 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina di Fratterosa (Pesaro), è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9558)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APIS S.r.l. - *Attrezzature palestre impianti sportivi*, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta APIS S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980 e 29 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1979 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APIS S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9563)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mes elettronica S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mes elettronica S.r.l. di Roma;

Visti i decreti ministeriali 14 febbraio 1980 e 31 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mes elettronica S.r.l. di Roma, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9565)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta ECI - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l. di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazini sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ECI - Europoligrafica commericale italiana S.r.l. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9562)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Determinazione delle spese, per l'anno 1980, del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'I.N.P.S., a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei contributi sociali di malattia, già propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni contabilità separate;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1979, concernente la determinazione per l'anno 1979 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1980 il contributo dovuto al predetto servizio per i titoli sopraindicati;

Decreta:

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1980 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 è stabilito nelle seguenti misure:

A) *Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*:

1) assicurazione generale per l'invalidità vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati)	L.	7.516.586.315
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	»	4.753.274.251
3) assicurazione contro la disoccupazione involontaria	»	5.099.116.017
4) assicurazione contro la tubercolosi	»	770.319.792
5) assegni familiari	»	5.237.134.784
6) cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	1.210.749.474
7) assicurazione contro le malattie già di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	»	5.703.869.101

8) assicurazione contro le malattie già di competenza delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti	L.	4.715.437.500
Totale . .	L.	35.006.487.234

B) *Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*:

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali salvo conguaglio	L.	2.868.512.766
Totale generale . . .	L.	37.875.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9621)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1981-82.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole e di istituti statali di istruzione secondaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica per l'anno scolastico 1981-82 tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro il 10 dicembre 1980 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande dovranno essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

In considerazione della necessità di contenere in ragionevoli limiti la spesa in rapporto alla situazione di bilancio e in previsione della riforma della scuola secondaria superiore, potranno essere prese in esame soltanto domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa nonché a istituzioni di sezioni staccate di scuole magistrali. Saranno, altresì, esaminate richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate con elevata popolazione scolastica dipendenti da scuole o istituti ubicati in sedi molto distanti o particolarmente affollati.

Saranno anche esaminate le domande di nuove specializzazioni ed indirizzi specializzati negli istituti tecnici e di nuove classi di qualifica negli istituti professionali richieste secondo le modalità e i tempi stabiliti nella presente ordinanza ministeriale.

Potranno, inoltre, essere presi in considerazione eventuali richieste di sezioni staccate di scuole secondarie di primo grado in relazione a particolari e documentate situazioni locali.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 10 dicembre 1980, i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione consiliare dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, in particolare per quanto riguarda il personale non docente a proprio carico, già sottoposta al controllo dei competenti organi a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, esecutiva secondo le citate disposizioni;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto scuola di cui vengono chiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente punto 2).

In caso di accoglimento della richiesta di istituzione le amministrazioni richiedenti dovranno produrre successivamente il certificato di staticità dell'immobile proposto e il certificato di conformità alle norme di prevenzione incendi.

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non sono prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Nel caso di richiesta di nuove istituzioni di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 2, dovrà essere partecipata la disponibilità dell'amministrazione richiedente a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione concernente gli impegni per la messa a disposizione dei locali.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi - Proposte dei consigli scolastici distrettuali - Pareri dei consigli scolastici provinciali - Pareri delle regioni.

Il provveditore agli studi redige il piano delle nuove istituzioni secondo le richieste pervenute, distinto per settori di scuole, tenendo conto anche delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali, predispone un progetto riassuntivo delle priorità e li sottopone, per il parere, al consiglio scolastico provinciale.

Il piano delle nuove istituzioni deve comprendere le proposte, avanzate anche d'ufficio, di soppressione per quelle istituzioni che non diano affidamento per un naturale, graduale sviluppo, di fusione di istituti di modesta dimensione o di sedi staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonché le proposte di modificazione dell'aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Per quanto riguarda in particolare le scuole medie, eventuali proposte di soppressione devono comunque garantire la possibilità della frequenza in altra scuola degli alunni, trattandosi di scuola dell'obbligo.

Il provveditore agli studi entro il 15 gennaio 1981 trasmette al sovrintendente scolastico regionale o interregionale il piano delle istituzioni e il progetto riassuntivo delle priorità corredati dal parere del consiglio scolastico provinciale, dalla proposta eventualmente formulata dai consigli scolastici distrettuali, integrato dalle eventuali proprie osservazioni, nonché da singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza debitamente compilata.

Il provveditore agli studi trasmette altresì in pari data alle competenti direzioni generali del Ministero le richieste di cui al penultimo comma dell'art. 1, in considerazione della necessità di disporre degli elementi relativi alle domande di nuove specializzazioni, indirizzi e classi di qualifica in tempo utile per consentirne un esame anticipato rispetto alle altre richieste; tale anticipazione si rende necessaria ai fini della conoscenza della situazione reale dell'istituto, riferita all'anno scolastico 1981-82, per le operazioni di preiscrizione.

Il sovrintendente scolastico riunisce i singoli piani provinciali in unico piano regionale diviso per settori di scuole e lo trasmette, tramite il commissario del Governo, alla regione entro il 31 gennaio 1981.

Entro lo stesso termine il sovrintendente scolastico trasmette, corredato dal proprio analitico parere, alle direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero le domande con le relative documentazioni, le schede di cui al quarto comma nonché copia dei piani provinciali e regionali e copia del parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

La regione, esaminati gli atti ricevuti, provvede ad esprimere il parere sull'ordine di priorità delle richieste in relazione ai fini delle proprie attività di programmazione regionale; quindi restituisce gli atti al sovrintendente scolastico entro il 28 febbraio 1981.

Per le istituzioni di istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine delle priorità espresse dalla regione è vincolante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 5.
Disposizione finale

Il sovrintendente scolastico regionale o interregionale, non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmette alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero unitamente agli atti ancora in suo possesso.

Nello stesso tempo dà comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: SARTI

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1981-82

COMUNE	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato	Numero alunni per classi (4) (5)
Denominazione		1) Domanda	Del provveditore (con particolare riguardo alla idoneità dei locali)	
Abitanti del comune				
Abitanti del distretto				
Scuole secondarie esistenti nel comune (2) . .		2) Deliberazione di assunzione degli oneri		
Scuole secondarie esistenti nel distretto (2) .				
Licenziati di scuola media anno scolastico n. .		3) Pianta dei locali		
Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti)		4) Certificato sanitario		
Alunni frequentanti la quinta elementare nella zona di afflusso (3)				

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.
(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media indicare soltanto le scuole medie.
(3) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.
(4) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia.
(5) Per le richieste di autonomia di sezioni staccate indicare il numero delle classi e degli alunni della sezione stessa e della sede centrale.

(9629)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991

Si rende noto che il giorno 8 novembre 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione ed imbussolamento delle centoquattordici serie (non ancora ammortizzate) del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976-1991, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il giorno 10 novembre, nella medesima sala ed alla stesssa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9731)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Genova:

« 97-GE »: Gradino Alfio, in Genova.

Provincia di Vicenza:

« 945-VI »: « Ca.Bo » di Bottin & Castegnaro, in Vicenza;

« 1028-VI »: « A.V.I. » di Verlato Adriana, in Quinto Vicentino.

(9452)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Ferrovie dello Stato; 5 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121; 6 % s.s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale A; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale B; 6 % Garantite dallo Stato serie speciale C; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % Garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1980, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1981:

1) 5 % s.s. Ferrovie dello Stato:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 4.050 titoli di L. 50.000
» 1.910 titoli di » 250.000
» 6.280 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.820.000.000;

Emissione 1961:

Estrazione a sorte di:

n. 3.080 titoli di L. 50.000
» 1.336 titoli di » 250.000
» 4.848 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.912.000.000.

2) 5 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 140 titoli di L. 50.000
» 138 titoli di » 250.000
» 301 titoli di » 500.000
» 1.264 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.456.000.000.

3) 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.485 titoli di L. 50.000
» 1.483 titoli di » 250.000
» 2.052 titoli di » 500.000
» 6.851 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.322.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 60 titoli di L. 50.000
» 60 titoli di » 250.000
» 58 titoli di » 500.000
» 8.026 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.073.000.000.

4) 6 % Garantite dallo Stato s.s. diciottennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 250.000
» 146 titoli di » 500.000
» 77 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 153.750.000.

5) 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 265 titoli di L. 50.000
» 381 titoli di » 250.000
» 393 titoli di » 500.000
» 984 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.289.000.000.

6) 6 % s.s. Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 253 titoli di L. 1.000.000
» 41 titoli di » 5.000.000
» 13 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 588.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2.525 titoli di L. 50.000
» 975 titoli di » 250.000
» 1.219 titoli di » 500.000
» 2.938 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.917.500.000.

7) 6 % s.s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 121 titoli di » 500.000
» 80 titoli di » 1.000.000
» 19 titoli di » 5.000.000
» 9 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 325.750.000.

8) 6 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 6.480 titoli di L. 50.000
» 1.602 titoli di » 250.000
» 2.295 titoli di » 500.000
» 4.752 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.624.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 3.250 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.250.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 2.407 titoli di L. 50.000
» 971 titoli di » 250.000
» 1.831 titoli di » 500.000
» 5.064 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.342.600.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 718 titoli di L. 250.000
» 1.451 titoli di » 500.000
» 3.618 titoli di » 1.000.000
» 531 titoli di » 5.000.000
» 187 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.048.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 1.524 titoli di L. 50.000
» 1.320 titoli di » 100.000
» 1.320 titoli di » 250.000
» 2.214 titoli di » 500.000
» 8.916 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.561.200.000.

9) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE A:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 2.577 titoli di L. 50.000
» 1.452 titoli di » 250.000
» 1.777 titoli di » 500.000
» 2.517 titoli di » 1.000.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.957.350.000.

10) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 56 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 100.000
» 37 titoli di » 500.000
» 28 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 60.900.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di L. 250.000
» 36 titoli di L. 500.000
» 26 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 46.200.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 14 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 16.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di L. 250.000
» 7 titoli di L. 500.000
» 49 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 54.050.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di L. 250.000
» 12 titoli di L. 500.000
» 36 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 43.800.000.

11) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 30 titoli di L. 50.000
» 30 titoli di L. 250.000
» 30 titoli di L. 500.000
» 55 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 79.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 749 titoli di L. 50.000
» 238 titoli di L. 250.000
» 498 titoli di L. 500.000
» 704 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.049.950.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 396 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di L. 250.000
» 570 titoli di L. 500.000
» 697 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.011.550.000.

12) 7 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione 11 tr.:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.600.000.000.

13) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di L. 250.000
» 16 titoli di L. 500.000
» 11 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 21.550.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 180 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 180.050.000.

Totale generale L. 74.803.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(9606)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, registrato il 13 giugno 1980, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1980;

Letto il telegramma in data 21 giugno 1980, con il quale il presidente della corte d'appello di Messina nell'informare che l'avv. Domenico Sibilla, componente effettivo di quella commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, propone la sostituzione dello stesso con l'avv. Placido La Torre;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Placido La Torre, nato a Messina il 1° agosto 1920, dell'albo di Messina, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina in sostituzione dell'avv. Domenico Sibilla.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1980
Registro n. 27 *Giustizia, foglio n.* 398

(9685)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di applicato, di cui dieci riservati al compartimento di Trieste.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1980, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1295, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di applicato in prova, nei ruoli del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Trieste, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570.

(9282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove pratiche di dattilografia e stenodattilografia del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisei posti di tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Le prove pratiche di dattilografia e di stenodattilografia del concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventisei posti di tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, bandito con decreto rettorale del 5 ottobre 1979, n. 1114, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1980, n. 158, si svolgeranno in Napoli, via Tribunali, 370 (istituto tecnico commerciale « A. Diaz ») come appresso:

A) *Servizi generali* (posti n. 15):

giorno 10 novembre 1980 con inizio alle ore 14: da Accardo Mariarosaria a Dentice Ernesto secondo stretto ordine alfabetico;

giorno 11 novembre 1980 con inizio alle ore 14: da De Prisco Bernardino a Malpede Antonella secondo stretto ordine alfabetico;

giorno 12 novembre 1980 con inizio alle ore 14: da Mammalella Maria Grazia a Santangelo Gaetano secondo stretto ordine alfabetico;

giorno 13 novembre 1980 con inizio alle ore 14: da Sanseverino Pasquale a Zuppardi Filomena secondo stretto ordine alfabetico.

B) *Seminari* (posti n. 11):

giorno 17 novembre 1980 con inizio alle ore 14: da Abate Paolo a Introno Massimo secondo stretto ordine alfabetico;

giorno 18 novembre 1980 con inizio alle ore 14: da Laezza Adriana a Voto Walter secondo stretto ordine alfabetico.

(9683)

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova scritta e la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1980, con inizio alle ore 8, presso l'osservatorio astronomico di Brera, succursale di Merate (Como), via E. Bianchi n. 46.

(9099)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto dirigente sezione autonoma di nefrologia con annesso servizio di emodialisi;

un posto di assistente destinato alla sezione autonoma di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(3619/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Servizio autonomo di accettazione sanitaria:

cinque posti di assistente di medicina generale;

sei posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(3603/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(3561/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ginecologia aggregata alla divisione di chirurgia generale;

un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(3604/S)

OSPEDALE « SAN LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(3566/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(3567/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a *tempo pieno*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(3562/S)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(3564/S)

OSPEDALE CIVILE « F. FERRARI » DI CASARANO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'amministrazione dell'ente in Casarano (Lecce).

(3560/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieri (Torino).

(3563/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. **35.**

Ordinamento e pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La presente legge definisce l'ordinamento e la pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali regionali.

Il personale in servizio presso i parchi e le riserve naturali regionali è inquadrato nei livelli funzionali retributivi previsti per i dipendenti regionali ai sensi della legislazione vigente, con l'applicazione dello stato giuridico e trattamento economico in vigore per il personale regionale, integrato dal regolamento allegato alla presente legge.

Art. 2.
Dotazioni organiche

Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
1) 20 marzo 1978, n. 14, articolo 6;
2) 23 agosto 1978, n. 55, articolo 6;
3) 28 dicembre 1978, n. 84, articolo 6;
4) 19 aprile 1979, n. 18, articolo 6;
5) 28 agosto 1979, n. 51, articolo 7;
6) 3 dicembre 1979, n. 66, articolo 6;
7) 28 gennaio 1980, n. 5, articolo 6,
sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:

a) Parco naturale dell'Alpe Veglia: n. 7 dipendenti così ripartiti per livello:
IV livello: n. 4
V livello: n. 2
VII livello: n. 1

b) Parco naturale delle Lame del Sesia e Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzia di Villarboit: n. 9 dipendenti così ripartiti per livello:
IV livello: n. 7
V livello: n. 1
VII livello: n. 1

c) Parco naturale dell'Alta Valle Pesio: n. 8 dipendenti così ripartiti per livello:
IV livello: n. 6
V livello: n. 1
VII livello: n. 1

d) Parco naturale Alta Valsesia: n. 8 dipendenti così ripartiti per livello:
IV livello: n. 5
V livello: n. 2
VII livello: n. 1

e) Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello:
IV livello: n. 3
V livello: n. 1
VII livello: n. 1

f) Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello:
IV livello: n. 3
V livello: n. 1
VII livello: n. 1

g) Parco naturale e area attrezzata del Parco Monte di Crea:
IV livello: n. 3
V livello: n 1
VII livello: n. 1

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 giugno 1978, n. 29, le attività di gestione e di vigilanza della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj sono direttamente esercitate dal comune di Castagneto Po che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali regionali, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali.

Il personale comunale di cui al comma precedente non può comunque eccedere le due unità e le funzioni dello stesso sono stabilite con convenzione di stipularsi fra la regione Piemonte ed il comune di Castagneto Po.

Ai sensi degli articoli 9 e 14, lettera *a*), della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, e degli articoli 9 e 15, lettera *a*), della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, il consorzio di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino ed il consorzio di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo si avvalgono di proprio personale.

Art. 3.
Direttore

La figura del direttore del parco o della riserva naturale è prevista dalla legge istitutiva del parco o della riserva naturale.

Il direttore è assunto in seguito a pubblico concorso per funzionari dell'ottavo livello.

La funzione di direttore può essere attribuita per incarico qualora ciò sia espressamente previsto dalle leggi istitutive dei parchi o delle riserve naturali.

La nomina del direttore avviene secondo le norme previste dalle leggi istitutive dei parchi o delle riserve naturali.

Art. 4.
Personale di vigilanza

Il personale, di cui al precedente art. 1, addetto alla vigilanza dei parchi o delle riserve naturali, è inserito nel quarto livello funzionale retributivo.

Il personale di cui al comma precedente svolge le funzioni di polizia amministrativa, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitate alle previsioni di cui alle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali e deve essere munito di una tessera di riconoscimento ed è tenuto all'uso della uniforme.

Art. 5.
Corsi di formazione

Per il personale di vigilanza in servizio presso i parchi e le riserve naturali sono organizzati dalla giunta regionale corsi di formazione e aggiornamento annuali.

Sono inoltre organizzati dalla giunta regionale corsi di qualificazione e aggiornamento professionale per tutto il personale in servizio presso i parchi e le riserve naturali.

Art. 6.
Parco naturale dell'Alta Valle Pesio - Norma transitoria

Il personale attualmente in servizio presso il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, a norma del primo comma dell'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo del parco stesso, nei livelli di cui al primo comma, sub *c*), dell'art. 2 della presente legge, sulla base della seguente tabella di equiparazione:

Qualifiche attuali	Qualifiche regionali
Capo uomo:	
Contratto collettivo nazionale ed integrativo provinciale di lavoro per gli operatori agricoli . . .	IV livello
1ª categoria - secondo gruppo:	
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati agricoli e forestali	V livello

Il trattamento economico spettante è quello previsto dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per i livelli iniziali conferiti in base alla tabella di equiparazione di cui al comma precedente.

Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata, a favore

dei dipendenti, per le sole voci compatibili con le strutture del salario regionale, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti a qualsiasi titolo.

Art. 7.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra il vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

Regolamento per il personale dei parchi e delle riserve naturali regionali

Art. 1. — Il personale in servizio presso i parchi e le riserve naturali regionali opera alle dirette dipendenze degli organismi di gestione di ciascun parco o riserva per adempiere alle finalità previste nelle singole leggi istitutive.

Art. 2. — Il direttore redige, sorveglia e coordina tutta l'attività del parco o riserva naturale regionale, ne risponde direttamente agli organi di gestione, cura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti di presidente; esercita ogni altro compito inerente all'attività del personale e alla gestione del parco o riserva naturale regionale.

Art. 3. — Il personale in servizio presso i parchi e le riserve naturali della regione Piemonte è tenuto ad osservare le disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali, per quanto non previsto nel presente regolamento, nonché all'adempimento di quanto disposto dagli organi di gestione del parco o riserva naturale presso cui opera.

Le mansioni attribuite a ciascun dipendente devono essere quelle proprie del livello attribuito.

Il personale addetto alla vigilanza è inoltre tenuto al rispetto e all'adempimento di tutti i doveri inerenti al grado e alla qualifica di agente di polizia giudiziaria, all'osservanza delle leggi, dei regolamenti, e degli ordini ricevuti in rispetto alla gerarchia.

Al personale che violi gli obblighi di servizio o che comunque venga meno ai propri doveri si applicano le disposizioni vigenti per il personale regionale.

Art. 4. — La copertura dei posti previsti nell'organico di ogni parco o riserva naturale regionale, salvo diversa indicazione delle leggi istitutive, viene effettuata mediante pubblico concorso, da bandirsi secondo le disposizioni legislative vigenti e integrate dalla normativa di seguito elencata.

Il concorso consiste in un accertamento comparato di idoneità attraverso la valutazione di eventuali titoli e/o prove che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalità e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi di concorso e, comunque rapportati alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.

Art. 5. — In aggiunta ai requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli regionali, i candidati all'assunzione presso i parchi e le riserve naturali regionali quale personale di quarto livello addetto alla vigilanza devono possedere i seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai trentacinque;

licenza di scuola media inferiore;

sana e robusta costituzione, assenza di organiche imperfezioni, attitudine fisica e psichica necessaria a disimpegnare le mansioni inerenti al posto da ricoprire.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i requisiti audiovisivi necessari per conseguire la patente di guida di tipo *B*, nonché i requisiti per ottenere il decreto di approvazione a guardia giurata.

Art. 6. — La commissione giudicatrice dei concorsi per il personale dei parchi o delle riserve naturali regionali è nominata dal consiglio che ha bandito il concorso ed è così costituita:

presidente del parco o della riserva naturale regionale o membro del consiglio da lui delegato con la funzione di presiedere la commissione stessa;

da due membri del consiglio di cui uno di maggioranza e uno di minoranza;

da due esperti nella materia oggetto di esame;

da un funzionario regionale — esperto — designato dalla giunta regionale;

da un rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del parco o della riserva naturale regionale, di qualifica non inferiore a quella messa a concorso.

Nella fase di prima attuazione dei concorsi, per i parchi o riserve naturali regionali, ancora sprovvisti di personale, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dalla giunta regionale.

Le materie oggetto d'esame saranno indicate nei singoli bandi di concorso approvati con deliberazione del consiglio del parco o della riserva naturale.

Art. 7. — Per eccedere al quarto livello è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado o della scuola dell'obbligo.

Salvo quanto disposto diversamente dal bando di concorso, in base a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento le materie oggetto d'esame sono:

Prove scritte:

1) tema di italiano (ore 4);

2) problema di matematica secondo i programmi per conseguire la licenza di scuola media inferiore (ore 3);

3) prova di dattilografia, ovvero, per il personale di vigilanza, stesura di una relazione su un argomento concernente la fauna, la flora e le caratteristiche ambientali naturali paesaggistiche del parco o riserva da vigilare (ore 3).

Prova orale:

1) nozioni di cultura generale e di matematica secondo i programmi prescritti per la licenza di scuola media inferiore;

2) nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo con particolare riferimento alla legislazione interessante la regione Piemonte e agli enti locali.

Inoltre per il personale addetto alla vigilanza:

3) nozioni elementari di diritto penale e diritto processuale penale che interessino l'attività di vigilanza ai parchi o riserve naturali regionali;

4) legislazione sulla caccia e pesca;

5) conoscenza della selvaggina e della fauna ittica del parco o riserva e dei principali metodi di riproduzione e di incremento.

Per accedere al quinto livello è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte, ed un colloquio: salvo quanto disposto diversamente dal bando di concorso, a norma dell'art. 4 del presente regolamento, le prove consisteranno:

Prove scritte:

1) elaborato su un argomento di diritto amministrativo o regionale (6 ore);

2) eleborato su un argomento di contabilità e bilancio, o di agraria, o di istimo secondo le caratteristiche del posto da ricoprire (4 ore).

Prova orale:

1) nozioni di diritto amministrativo, regionale, civile e privato;

2) nozioni di cultura e di storia dei territori inseriti nel parco o riserva naturale e delle loro peculiarità naturali, ambientali, paesaggistiche, nonché relative alla fauna e alla flora.

Per accedere al sesto livello è richiesto il diploma di laurea.

I concorsi per accedere a tale qualifica consisteranno in due prove scritte, di cui una di carattere teorico-pratico o tecnico-applicativo alle quali seguirà un colloquio.

Le materie saranno fissate dal bando.

Per accedere al settimo ed ottavo livello è richiesto il diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dal posto da ricoprire.

Le materie d'esame saranno fissate dal bando e i concorsi per eccedere a tali qualifiche consisteranno in due prove scritte, di cui una di carattere teorico-pratico o tecnico-applicativo, e in un colloquio orale.

Art. 8. — L'orario di lavoro è stabilito in 37 ore e mezza settimanali.

L'articolazione dell'orario di servizio è determinato dall'organismo di gestione di ciascun parco o riserva regionale.

Art. 9. — Il personale addetto alla vigilanza è munito di una tessera personale di riconoscimento, rilasciata dal presidente del parco o della riserva naturale, che devono portare sempre con sé per esibirla ogni qual volta occorra dimostrare la propria qualifica.

Art. 10. — Le mansioni per cui è obbligatorio l'uso della divisa sono fissate con deliberazione del parco o della riserva naturale.

La spesa della divisa e del relativo corredo è a carico dell'amministrazione del parco o riserva naturale regionale.

Il personale provvisto di divisa deve sempre vestire l'uniforme completa ed astenersi dall'indossare indumenti ed oggetti non di prescrizione.

Il personale addetto alla vigilanza dovrà portare sulla divisa un fregio distintivo della sua funzione, di facile intuizione.

Art. 11. — Ad integrazione del presente regolamento ogni parco o riserva naturale regionale potrà dotarsi di un proprio regolamento organizzativo che dovrà essere approvato dalla giunta regionale su proposta del consiglio del parco o riserva naturale regionale e non potrà essere in contrasto con la presente legge ed il presente regolamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. **36**.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1980)

(*Omissis*).

(7288)

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. **37**.

Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Piemonte, con la presente legge, si propone di incentivare, indirizzare e coordinare le attività delle enoteche regionali, delle botteghe del vino o cantine comunali, dei musei etnografico-enologici, nonché di realizzare una specifica segnaletica per le strade del vino.

Art. 2.

Enoteche regionali

L'amministrazione regionale, riconosce, promuove e incentiva le enoteche regionali che presentino i seguenti requisiti:

a) siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di enti pubblici o di diritto pubblico;

b) presentino vini piemontesi a denominazione d'origine controllata, a denominazione d'origine controllata e garantita e a denominazione geografica, in idonea sede, aperta al pubblico, che possieda requisiti storici, artistici e architettonici;

c) sviluppino un'azione di conservazione e documentazione della cultura contadina, anche al di fuori dell'ambiente vitivinicolo;

d) svolgano, senza fini di lucro, un'azione tendente a valorizzare i vini del Piemonte e a promuovere la conoscenza e il consumo, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia piemontese;

e) ciascuna enoteca regionale, per le selezioni dei vini, si avvale di una commissione tecnica, che opera secondo la metodologia stabilita dalla giunta regionale ai sensi del successivo art. 6.

Art. 3.

Botteghe del vino o cantine comunali

L'amministrazione regionale riconosce e incentiva le botteghe del vino che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano promosse da enti locali, da viticoltori associati o da cantine sociali cooperative;

b) adottino per la selezione dei vini la metodologia stabilita dalla giunta regionale ai sensi del successivo art. 6.

Art. 4.

Musei etnografico-enologici

L'amministrazione regionale riconosce, promuove, incentiva, secondo la normativa statale e regionale in materia di musei, i musei etnografici-enologici che presentino i requisiti richiesti dalla normativa suddetta.

L'amministrazione regionale può acquisire, attraverso donazione, comodato o lascito testamentario, musei di privati.

Art. 5.

Le strade del vino

L'amministrazione regionale provvede alla formazione ed all'attuazione di un piano di segnaletica delle strade del vino, intese come vie di comunicazione idonee a raggiungere le zone tipiche di produzione dei vini, le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei del vino, gli impianti dei produttori agricoli associati.

L'amministrazione regionale adotta un segnale caratteristico per le enoteche regionali, le botteghe del vino, i musei etnografico-enologici, le strade del vino.

Art. 6.

Criteri, metodologie, piano delle enoteche, botteghe, musei, coordinamento

La giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, art. 22, stabilisce:

1) i criteri per la composizione delle commissioni tecniche di cui all'art. 2 della presente legge;

2) la metodologia per la selezione dei vini, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Inoltre la giunta regionale elabora il piano delle enoteche regionali, delle botteghe del vino e dei musei etnografico-enologici, assicura il coordinamento delle attività delle enoteche regionali ed elabora il piano di segnaletica delle strade del vino, d'intesa con le enoteche stesse, sentite le amministrazioni provinciali e le camere di commercio.

Art. 7.

Finanziamenti regionali

La giunta regionale può concedere alle enoteche regionali, alle botteghe del vino o cantine comunali, ai musei etnografico-enologici, contributi per la loro costituzione, per il restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in 350 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributi alle enoteche regionali, alle botteghe del vino, o cantine comunali, ai musei etnografico-enologici per la costituzione, il restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento » con lo stanziamento di 350 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiali della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. **38.**

Istituzione della graduatoria unica regionale per l'ammissione dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione istituisce, in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, così come convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, una graduatoria regionale per l'immissione dei giovani impiegati dalla Regione e dagli altri enti locali piemontesi in progetti per servizi socialmente utili predisposti ed avviati da parte dei suddetti enti ai sensi del tit. IV della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La graduatoria è articolata per i livelli funzionali iniziali strettamente corrispondenti alle categorie di assunzioni dei giovani, secondo le seguenti equiparazioni - impiegato di prima categoria: livello VI - impiegato di seconda categoria: livello V - impiegato di terza categoria: livello IV - impiegato di quarta categoria: livello II, e nell'ambito di questi, per fasce professionali omogenee che saranno indicate con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto dell'attività di formazione e lavoro svolta.

Art. 3.

I giovani di cui all'art. 1 accedono, a domanda, alla graduatoria subordinatamente al superamento di un esame di idoneità consistente nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché nello svolgimento di una prova scritta o attitudinale a seconda dei livelli e di un colloquio sulle materie attinenti le attività di formazione e lavoro svolte.

Con provvedimento della giunta regionale saranno definiti i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento degli esami ed i criteri di valutazione dei titoli.

Le commissioni giudicatrici saranno così composte:

il presidente della giunta o un suo delegato con funzioni di Presidente;

un esperto nelle materie oggetto d'esame, designato dalla giunta regionale;

un esperto nelle materie oggetto d'esame, designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale in rappresentanza delle minoranze;

un esperto nelle materie oggetto d'esame, designato d'intesa tra ANCI, URPP, UNCEM;

un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione dei verbali delle commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nella graduatoria, nei livelli e nelle fasce per i quali è stata sostenuta la prova, avverranno con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data di avvio del progetto.

Si intende data di avvio del progetto, la data di approvazione dello stesso da parte del CIPE.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto avvio nella stessa data.

Il contratto di formazione-lavoro stipulato dal giovane con l'ente titolare del progetto si intende risolto con effetto dalla data di immissione nella graduatoria.

I giovani che non abbiano partecipato alle prove di idoneità o che non le abbiano superate continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto di formazione-lavoro alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intenderà a tutti gli effetti risolto.

Art. 5.

Con effetto dalla data di immissione nella graduatoria, i giovani inseriti nella stessa svolgeranno, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso l'amministrazione già titolare dei progetti, la propria attività secondo criteri di utilizzo previsti dalle amministrazioni stesse.

Il trattamento giuridico ed economico dei giovani immessi nella graduatoria verrà disciplinato dalle disposizioni in atto applicate.

I giovani mantengono l'iscrizione, per il trattamento di previdenza e di quiescenza rispettivamente all'INADEL e alla CIPDEL.

Art. 6.

In attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 così come convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 26 *septies*, primo comma, gli enti locali della regione Piemonte, i loro consorzi ed associazioni, gli enti ad essi strumentali nonché gli enti strumentali della Regione sono tenuti a ricoprire un'aliquota, fino ad un massimo del 50 % dei posti disponibili nei propri organici, con giovani iscritti nella graduatoria fino all'esaurimento della stessa.

Gli enti suddetti trasmetteranno all'amministrazione regionale richieste di assunzioni numeriche, specificate per livelli funzionali nonché per fasce professionali e sedi di attività.

L'amministrazione regionale provvederà all'avvio dei giovani dopo averli individuati tra gli iscritti nella graduatoria per il livello e fascia professionale richiesti in base a criteri definiti con deliberazione della giunta regionale, che terranno conto innanzi tutto della posizione nella graduatoria, della residenza e/o sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attività rispetto a quella prevista dall'ente che ha richiesto l'assunzione.

I giovani iscritti nella graduatoria che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i suddetti criteri sono cancellati dalla graduatoria con provvedimento della giunta regionale e decadono dal rapporto di lavoro.

Art. 7.

La giunta regionale, seguendo i criteri e le procedure previste dal precedente articolo, provvede ad individuare ed immettere nel proprio ruolo organico i giovani iscritti nella graduatoria in possesso di livelli e fasce professionali corrispondenti alle proprie esigenze funzionali nel limite del 50% dei posti complessivamente disponibili in organico alla data di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 8.

I contratti di formazione-lavoro stipulati dagli enti di cui all'art. 1 in attuazione dei progetti per l'impiego di giovani in servizi socialmente utili attivati secondo le procedure dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro il 30 giugno 1980 i 24 mesi previsti dal combinato disposto dagli articoli 25 e 26 della legge predetta, sono prorogati a tale data.

Entro 30 giorni prima della scadenza dei progetti, l'amministrazione regionale bandisce le prove d'idoneità secondo quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.

Qualora l'espletamento delle prove di cui al precedente comma non possa esaurirsi entro i termini previsti dal presente articolo, i contratti si intendono prorogati fino alla data di esaurimento delle procedure relative alle prove di idoneità ed alla conseguente immissione nella graduatoria di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 9.

Con successiva legge regionale verrà definita, tenuto conto dei contenuti del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti regionali e di quello per i dipendenti degli enti locali, la

disciplina per l'immissione nella graduatoria del personale di ruolo degli Enti che hanno attuato progetti per servizi socialmente utili, ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Alle spese conseguenti alla proroga dei contratti di cui all'art. 8 si fa fronte con le somme disponibili in corrispondenza del cap. 5050 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.

Alle spese conseguenti alle retribuzioni e agli oneri connessi, per i giovani assunti dalla regione Piemonte per l'impiego nei progetti per servizi socialmente utili, iscritti nella graduatoria regionale di cui all'art. 2 della presente legge si fa fronte con le somme disponibili in corrispondenza dei capitoli 200 e 220 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.

Art. 11.

La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 39.

Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Piemonte istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini che, nell'ambito della collaborazione tra Stato e Regione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e ferme restando le specifiche competenze dell'amministrazione statale e degli istituti ed enti interessati, favorisca un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni.

Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Vigilanza delle amministrazioni provinciali e dei comuni

Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi, previsto dalle leggi vigenti, le amministrazioni provinciali, d'accordo con gli Istituti incaricati con decreto ministeriale 2 febbraio 1968 della vigilanza nel Piemonte, per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, potranno svolgere i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, avvalendosi della collaborazione dei comuni, anche mediante nomina di agenti da effettuarsi tra il personale dipendente delle amministrazioni comunali.

Art. 3.

Assegnazione compiti ai comuni

A partire dal 1° gennaio 1981 i comuni interessati alla vitivinicoltura:

1) istituiscono l'anagrafe vitivinicola, distinta in sezioni, delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati, nonché provvedono all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola;

2) provvedono a riepilogare i dati contenuti nelle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

3) esercitano il controllo per accertare la veridicità delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini a D.O.C. di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata;

4) collaborano con gli Istituti di vigilanza stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nei territori di competenza;

5) provvedono, su incarico dei competenti istituti di vigilanza, alla timbratura dei documenti di accompagnamento prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione, in conformità con l'art. 6, ultimo comma, del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale.

I comuni, per l'applicazione dei compiti previsti dal presente articolo, si avvalgono della collaborazione della commissione consultiva comunale di cui alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della presente legge.

La commissione, per i fini previsti dal presente articolo, può essere integrata con rappresentanti di organizzazioni o categorie interessate secondo le modalità stabilite nelle istruzioni, per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.

Istruzione per l'applicazione della legge

La giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura, di cui all'art. 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e la competente commissione del consiglio regionale, impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge.

Art. 5.

Spese per l'applicazione della legge

La Regione assegna:

alle amministrazioni provinciali, per le attività previste al precedente art. 2, contributi annuali comprensivi delle quote da rimborsare ai comuni per gli oneri sostenuti nel presentare la collaborazione;

ai comuni contributi annuali per le attività previste al precedente art. 3.

La Regione inoltre assume l'onere per tutte le altre spese necessarie all'applicazione della legge, comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola.

Le spese relative all'attuazione della presente legge saranno determinate, per gli anni finanziari 1981 e successivi, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 40.

Norme per la partecipazione a concorsi pubblici di dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'ammissione a concorsi pubblici del personale inquadrato nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 74 del 79 e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità di servizio maturata nel livello regionale si somma a quella maturata nel livello posseduto nell'Ente di provenienza, se corrispondente al livello di inquadramento in base alla tabella C di cui all'art. 53 sopracitato.

Art. 2.

Le disposizioni dei precedenti articoli si intendono estese ai concorsi pubblici in corso di predisposizione da parte dell'amministrazione regionale nei quali il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade in date successive all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dello art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 maggio 1980.

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 41.

Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'ammissione a concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, in servizio presso i centri di formazione professionale della Regione da almeno 6 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque nell'anno formativo 1979-80, l'amministrazione può prescindere dal requisito dell'età previsto dall'art. 13 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

Art. 2.

La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dello art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 maggio 1980.

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 42.

Inquadramento nel ruolo regionale di personale comandato presso la Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale in posizione di comando, rispettivamente ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1975, in servizio presso la Regione da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, nel ruolo regionale, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun livello previste dall'art. 10 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 73.

L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto per il livello funzionale corrispondente a quello rivestito nell'amministrazione di provenienza, in base alla tabella di corrispondenza allegata all'art. 53 della legge 19 dicembre 1979, n. 74.

La posizione economica individuale nel livello d'inquadramento è determinata sulla base della posizione economica spettante al dipendente alla data immediatamente precedente la decorrenza dell'inquadramento regionale secondo l'ordinamento di provenienza.

La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata.

Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

E' escluso, comunque, dall'applicazione del presente articolo il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 386 e dell'art. 6 della legge n. 349/1977.

Art. 2.

Articolo finanziario

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente L. 224.000.000 per l'anno finanziario 1980 e in L. 380.000.000 per ciascuno degli anni finanziari successivi, si fa fronte con le disponibilità iscritte ai capitoli 200 e 220 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 maggio 1980.

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 43.

Contributo alla fondazione arch. Enrico Monti per « Programma di censimento dei beni culturali minori e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, con la presente legge, concorre al finanziamento del programma di censimento dei beni culturali minori dell'area alto-novarese e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari, elaborato dalla fondazione arch. Enrico Monti, con sede in Anzola d'Ossola e personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 360, riconoscendone l'emergente interesse pubblico per la difesa e la valorizzazione dei beni culturali locali, ai sensi dell'art. 5 dello statuto e constatandone la coincidenza con i propri programmi analoghi riguardanti tutto il territorio regionale.

Il programma è realizzato dalla fondazione arch. Enrico Monti in collaborazione con l'assessorato regionale ai beni culturali che fornisce le indicazioni metodologiche, e con il comitato comprensoriale Verbano-Cusio-Ossola, gli enti locali e le istituzioni culturali.

Il programma ha per scopo precipuo il censimento del patrimonio storico, artistico, archivistico, iconografico e bibliografico cosiddeto minore e attinente la storia locale, l'etnologia, le tradizioni popolari, il recupero e la catalogazione del patrimonio fotografico locale inteso come bene culturale, la costituzione di un inventario generale dei materiali e dei dati provenienti dai vari settori di indagine e raccolti in un archivio aperto al pubblico ed alla ricerca, in ogni sua forma e ad ogni livello, dalla scuola alla progettazione pubblica nei suoi compiti di pianificazione e di tutela.

Nel programma, che per la sua interdisciplinarietà e per la sua specificità nel campo degli studi locali può essere affidato solo a istituzioni con particolare specializzazione, la Regione individua una iniziativa sperimentale in un'area culturalmente significativa della fascia alpina e prealpina piemontese, ove opera la fondazione Monti, da potersi successivamente adottare, mediante altre forme di collaborazione e di affidamento anche ad altri enti, in tutto il restante territorio regionale.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 1, la giunta regionale concede alla fondazione arch. Enrico Monti, per il quinquennio 1980-84 un contributo annuale di lire 20 milioni da erogarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

Entro il 31 dicembre, la fondazione arch. Enrico Monti è tenuta a presentare una relazione documentata all'attività svolta ed il programma-stralcio per l'anno successivo.

Art. 3.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributo alla fondazione arch. Enrico Monti per la realizzazione di un programma di censimento dei beni culturali minori e la creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari » e con lo stanziamento di 20 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 maggio 1980.

VIGLIONE

(7289)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 44.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 gennaio 1979, n. 4 - Albo professionale degli imprenditori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 3 *della legge regionale* 12 *maggio* 1975, *n.* 27

All'art. 3 le parole: « ... di almeno la metà più uno dei suoi componenti » sono soppresse e sostituite dalle seguenti parole: « ... di almeno 1/4 dei suoi componenti ».

Alla fine dell'art. 3 è aggiunto: « Possono essere nominati membri supplenti che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento.

Le sostituzioni dei componenti delle organizzazioni professionali e cooperativistiche sono effettuate dall'assessore competente della agricoltura su richiesta della stessa organizzazione che aveva designato il componente ».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 4 *della legge regionale* 12 *maggio* 1975, *n.* 27

All'art. 4, comma primo sono soppresse le parole: « entro due anni dalla costituzione delle commissioni provinciali » e sono state sostituite dalle parole: « entro il 31 dicembre 1981 ».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 5 *della legge regionale* 12 *maggio* 1975, *n.* 27

All'art. 5, comma primo sono soppresse le parole: « trascorso il periodo di cui al precedente articolo » e sono sostituite dalle parole: « A partire dal 31 luglio 1980 ».

All'art. 5, comma primo, la lettera *c*) ed il comma sono soppressi e così sostituiti: « lettera *c*) risultino sulla base di idonea documentazione, dedicarsi da almeno tre anni, personalmente, abitualmente ed a titolo principale, all'attività di imprenditore agricolo ».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 6 *della legge regionale* 12 *maggio* 1975 *n.* 27 *e della legge regionale* 23 *gennaio* 1979, *n.* 4

L'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 6. — La commissione provinciale provvede alla formazione, alla tenuta ed alla revisione, anche d'ufficio, dell'elenco degli iscritti all'albo.

Sulle domande di iscrizione e di cancellazione d'ufficio la commissione provinciale deve sentire il motivato parere delle commissioni consultive comunali di cui alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le decisioni delle commissioni provinciali adottate in difformità dai pareri delle commissioni comunali devono essere adeguatamente motivate.

La cancellazione avviene su richiesta dell'interessato o d'ufficio, quando sia accertata la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Nel caso di reiezione della domanda d'iscrizione o di cancellazione d'ufficio, il presidente della commissione provvede a darne motivata comunicazione all'interessato, in forma certa, entro 120 giorni dalla domanda ed entro 30 giorni dal provvedimento di cancellazione.

Contro i provvedimenti della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, alla commissione regionale prevista dall'articolo 7.

La commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva entro 120 giorni dalla loro presentazione.

L'iscritto che trasferisce la propria attività in altra provincia è cancellato dall'elenco nel quale è iscritto ed ottiene, semprechè permangano le condizioni di cui all'art. 1, l'iscrizione nel corrispondente albo della provincia nella cui circoscrizione si è trasferito.

L'iscrizione si consegue nella provincia di residenza ».

La legge regionale 23 gennaio 1979, n. 4, è abrogata.

Art. 5.
Modificazioni all'art. 7 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27

All'art. 7 vengono aggiunti i seguenti commi:

« Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti; in tale caso però devono essere presenti almeno due organizzazioni professionali agricole ognuna con almeno un proprio rappresentante.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Possono essere nominati membri supplenti che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento.

Le sostituzioni dei componenti delle organizzazioni professionali sono effettuate dall'assessore competente dell'agricoltura su richiesta della stessa organizzazione che aveva designato il componente.

La commissione dura in carica cinque anni ».

Art. 6.
Modificazioni all'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27

All'art. 9 aggiungere:

« Nel regolamento può essere prevista:

la gradualità nell'applicazione della legge procedendo, prima all'esame delle richieste avanzate da titolari di aziende agricole e successivamente a quelle avanzate da altri soggetti; comunque dovrà essere data priorità a coloro che hanno giacente presso gli uffici regionali o altri enti domande di agevolazioni;

la non applicazione della legge o la sua applicazione successivamente per le zone montane, in relazione a quanto previsto al precedente art. 8.

Ai componenti della commissione regionale per l'esame dei ricorsi e delle commissioni provinciali per la tenuta dell'albo, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennità chilometrica di cui all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 ».

Art. 7.
Modificazioni all'art. 10 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27

L'art. 10 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Fino alla data stabilita dal consiglio regionale con il regolamento, i membri delle commissioni di cui all'art. 3, lettera *a*) e lettera *b*) ed all'art. 7, lettera *d*), nelle percentuali ivi previste, sono designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli nazionalmente più rappresentative, scegliendoli anche tra i non iscritti all'albo professionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 45.
Istituzione del parco naturale della Val Troncea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione del parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge il parco naturale della Val Troncea, ente di diritto pubblico.

Art. 2.
Confini

I confini del parco naturale della Val Troncea, incidente sul comune di Pragelato, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

I confini del parco sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta « regione Piemonte - parco naturale della Val Troncea ».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.
Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale della Val Troncea sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della zona;

2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali, turistici;

3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali;

4) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile fattore per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona.

Art. 4.
Durata della destinazione

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
Gestione

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del comune di Pragelato;

b) tre rappresentanti del consiglio della comunità montana Val Chisone e Germanasca, di cui uno della minoranza;

c) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere del comitato comprensoriale di Pinerolo.

Il consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo statuto del parco. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;
b) il presidente.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 e può avvalersi degli uffici regionali comprensoriali, provinciali e del comune di Pragelato.

Art. 6.
Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 7.
Controllo

Il parco naturale della Val Troncea ha un proprio bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico, alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della giunta regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale le approva entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.
Vincoli e permessi

Sull'intero territorio del parco naturale della Val Troncea, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

f) asportare rocce o minerali;

g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti, se non in funzione delle attività agricola e forestale e della fruibilità del parco;

h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;

i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art. 11.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

1) su tutto il territorio del parco è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui al precedente art. 3;

2) la costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale;

3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati.

Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.

Art. 9.
Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*), del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *g*) e *h*), primo comma, ed alle limitazioni di cui ai numeri 1) e 2), terzo comma, dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
Vigilanza

La vigilanza del parco della Val Troncea è affidata:

a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.
Piano dell'area

In attesa dell'approvazione del piano territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il piano dell'area, che trasmette al comune interessato, alla comunità montana Val Chisone e Germanasca, al comitato comprensoriale di Pinerolo e alla provincia di Torino, e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 12.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 2.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale della Val Troncea» e con lo stanziamento di L. 2.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del parco naturale della Val Troncea di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termine di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale della Val Troncea» e con lo stanziamento di L. 30.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale.

Per la redazione del piano dell'area, di cui al precedente art. 11, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 30.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del parco naturale della Val Troncea» e con lo stanziamento di L. 30.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 16.

Norma transitoria

I membri del consiglio direttivo, di cui al precedente art. 5, vengono nominati dal consiglio comunale di Pragelato, dal consiglio della comunità montana Val Chisone e Germanasca e dal consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. **46**.
Istituzione del parco naturale dei laghi di Avigliana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il parco naturale dei laghi di Avigliana, ente di diritto pubblico.

Art. 2.

Confini

I confini del parco naturale dei laghi di Avigliana, incidente sul comune di Avigliana, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

Con la redazione del piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge possono essere individuate aree interne del parco naturale con differenti classificazioni: l'area individuata con la lettera *A* nella planimetria di cui al comma precedente è fin d'ora individuata come «area attrezzata», ed è preordinata all'espropriazione o all'acquisizione.

I confini del parco naturale sono delimitati da tabelle portanti la scritta «regione Piemonte - parco naturale dei laghi di Avigliana», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità a cura dell'ente gestore del parco.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale dei laghi di Avigliana sono specificate secondo quanto segue:

1) ripristinare le condizioni idrobiologiche dei laghi di Avigliana, concorrendo ad eliminare le cause d'inquinamento;

2) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area della palude dei Mareschi;

3) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali e turistici;

4) tutelare, valorizzare e restaurare le risorse paesaggistiche, storiche, ambientali e naturali della zona;

5) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti;

6) incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e la riqualificazione dell'ambiente.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Gestione

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del comune di Avigliana;

b) tre rappresentanti della comunità montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, di cui uno della minoranza;

c) tre rappresentanti del consiglio regionale, sentito il parere del comitato comprensoriale di Torino;

d) tre esperti, nominati dal consiglio regionale, in materia zoologica, botanica e idrobiologica.

Il consiglio direttivo, adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo statuto del parco. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente.

Lo statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione dei residenti nel parco.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del comune di Avigliana.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 7.

Controllo

Il parco naturale dei laghi di Avigliana ha un proprio bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico, alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti alla approvazione con deliberazione della giunta regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo diventano esecutive dopo l'approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.

Vincoli e permessi

Sull'intero territorio del parco naturale dei laghi di Avigliana, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;

e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in fruizione delle attività agricole e della fruibilità del parco;

f) esercitare attività sportive e ricreative con mezzi meccanici fuori strada;

g) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, tranne che per lo svolgimento delle attività agricole o delle attività di vigilanza o di soccorso;

h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

L'uso del suolo e l'edificabilità nel territorio del parco debbono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dallo strumento urbanistico generale.

La costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni allo stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consiglio direttivo del parco naturale ed il comune di Avigliana.

La navigazione sui laghi sarà regolamentata dal consiglio direttivo del parco, sentita la giunta regionale. Tale regolamento dovrà prevedere anche le sanzioni per i trasgressori.

Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*), primo comma, dell'art. 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), primo comma, del precedente art. 8, comportano la sanzione amministrativa di un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *e*) e *h*), primo comma, del precedente art. 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

Le violazioni di cui al terzo comma del precedente art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidene della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data di notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronuncerà entro 90 giorni.

Per le violazioni di cui alla lettera *b*), primo comma, del precedente art. 8, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

La vigilanza del parco naturale dei laghi di Avigliana è affidata:

a) al personale di sorveglianza del parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 2.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale dei laghi di Avigliana » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del parco naturale dei laghi di Avigliana, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 50.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale dei laghi di Avigliana » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico

Per la redazione del piano naturalistico e relativo piano di assestamento, di cui all'ultimo comma del precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 15.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano naturalistico del parco naturale dei laghi di Avigliana » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 15.000.000.

Il presidente della giunta regionale, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 15.

Norma transitoria

I membri del consiglio direttivo di cui al precedente art. 5 vengono nominati dal consiglio comunale di Avigliana, dal consiglio della comunità montana e dal consiglio regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 47.

Istituzione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il parco naturale dei Lagoni di Mercurago.

Art. 2.

Confini

I confini del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, incidente sui comuni di Arona, Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo art. 14 possono essere individuate aree interne al parco naturale con differenti classificazioni.

I confini del parco naturale dei Lagoni di Mercurago sono delimitati da tabelle portanti la scritta « regione Piemonte - parco naturale dei Lagoni di Mercurago », da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle debbono essere mantenute, a cura dell'amministrazione del parco, in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali, archeologiche e paesistiche del parco;

2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;

3) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dei Lagoni, dalla flora e dalla fauna, al fine di migliorarne le loro condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;

4) ricostituire l'unità ambientale e paesistica;

5) operare per la difesa e la salvaguardia dell'impresa agricola e zootecnica a carattere non industriale;

6) regolamentare i tagli boschivi onde favorire la riqualificazione dei boschi esistenti, elevandone il grado di produttività nel rispetto delle finalità di cui ai precedenti punti 1), 2), 4).

Art. 4.
Durata della destinazione

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato al precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
Costituzione del consorzio tra gli enti interessati

I comuni di Arona, Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello, nonchè l'amministrazione provinciale di Novara, riuniti in consorzio, provvedono a svolgere le funzioni di direzione e di amministrazione necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Il presidente della giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invita i sindaci dei comuni ed il presidente dell'amministrazione provinciale di Novara, riuniti in comitato promotore, a predisporre uno schema di statuto del consorzio da adottarsi dai singoli enti.

Tale comitato nomina, nella prima seduta, l'ufficio di presidenza e la segreteria.

Nei successivi 60 giorni il comitato dovrà redigere lo statuto ed inviarlo ai comuni ed all'amministrazione provinciale di Novara per l'adozione.

Lo statuto, adottato dai consigli comunali e dal consiglio provinciale, dovrà essere inviato entro 30 giorni alla Regione per la sua approvazione.

Art. 6.
Statuto

Lo statuto, di cui al precedente art. 5, deve prevedere come organi del consorzio:

a) il consiglio di amministrazione;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente.

Può altresì prevedere la costituzione di commissioni di esperti, temporanee o permanenti, istituite per singoli problemi dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) tre rappresentanti per ciascun comune, eletti dai singoli consigli comunali, di cui uno per la minoranza;
b) tre rappresentanti per il consiglio provinciale, di cui uno per la minoranza.

L'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, da parte dei consigli di cui al comma precedente, deve avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni; decadono, in ogni caso, al termine del mandato del consiglio che li ha eletti.

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Finchè non sia riunito il nuovo consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.

Art. 8.
Comitato tecnico-scientifico

Il consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione.

I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio del consorzio, alle quali debbono essere invitati.

Art. 9.
Personale

Per l'espletamento delle mansioni pertinenti il funzionamento del parco, il consorzio utilizza proprio personale o può avvalersi di quello degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei comuni interessati.

Le funzioni di direttore del parco naturale dei Lagoni di Mercurago possono essere svolte dal direttore del parco naturale della Valle del Ticino, previa convenzione con il consorzio di gestione del parco naturale della Valle del Ticino, a norma del quinto comma dell'art. 10 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53.

Le funzioni del direttore ed i suoi rapporti con il consiglio di amministrazione e con il comitato tecnico-scientifico sono regolati dallo statuto del consorzio.

Art. 10.
Controllo

Il consorzio di cui al precedente art. 5 redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, da sottoporre al parere preventivo della giunta regionale.

Il parere è vincolante per le spese assunte attraverso somministrazione di fondi della Regione.

Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono quindi sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi di controllo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consorzio, relative alla gestione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, quanto comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere della giunta regionale.

Art. 11.
Norme vincolistiche

Sul territorio del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare nuove cave;
b) esercitare attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
c) effettuare scavi per ricerche archeologiche, fatto salvo quanto previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089;
d) alterare o modificare le condizioni di vita degli animali;
e) introdurre specie animali e vegetali non autoctone;
f) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali o della fruibilità pubblica del parco;
h) circolare con qualsiasi mezzo motorizzato. Dal divieto sono esclusi i proprietari dei terreni e delle abitazioni ai quali sarà concessa apposita autorizzazione dal sindaco del comune nel cui territorio ricade il terreno o l'abitazione;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabiliti o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche storico-ambientali dei luoghi;
l) percorrere le acque dei Lagoni con qualsiasi tipo di natante con o senza motore, salvo che per ragioni di vigilanza e di servizio.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e relativo programma di attuazione e dal piano di cui al successivo art. 14.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consorzio ed i comuni interessati. E' consentita la costruzione di opere di risanamento abitativo, purchè motivato, degli edifivi esistenti.

Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale medesima.

Sino all'approvazione dei piani agricoli zonali, l'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata.

Con apposito regolamento sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste dalle leggi statali e regionali e da disposizioni comunali.

Art. 12.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 11 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *h*) e *l*) ed alla limitazione di cui al sesto comma del precedente art. 11 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000 in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni di cui alle lettere *g*) e *i*) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'art. 11 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente art. 11, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 11 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 13.

Vigilanza

La vigilanza del parco naturale dei Lagoni di Mercurago è affidata:

a) al personale di sorveglianza dipendente dal consorzio;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 14.

Piano dell'area

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il piano dell'area che trasmette al consorzio, ai comuni interessati, al comitato comprensoriale di Novara e alla provincia di Novara, e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale Entro lo stesso termine, i comitati comprensoriali non competenti per territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè l'amministrazione dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 15.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 2.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 16.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del parco naturale di Lagoni di Mercurago, valutati in L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione dei parco naturale dei Lagoni di Mercurago » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano della area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale.

Per la redazione del piano dell'area, di cui all'art. 14 della presente legge, e del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente art. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 22.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del parco naturale dei Lagoni di Mercurago » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 22.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 12 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 48.

Istituzione del parco naturale della Rocca di Cavour.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 del 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il parco naturale della Rocca di Cavour.

Art. 2.

Confini

I confini del parco naturale della Rocca di Cavour, incidente sul comune di Cavour, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

I confini del parco sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale della Rocca di Cavour».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale della Rocca di Cavour sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della zona, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali, turistici;

3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione;

4) promuovere e valorizzare le attività agro-forestali;

5) procedere all'acquisizione di terreni incolti e fabbricati abbandonati, da destinare ad uso sociale, ricreativo, culturale e ricettivo-turistico.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato al precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Gestione

I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono predisposti dalla giunta regionale d'intesa con il comune di Cavour.

Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal comune di Cavour che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la giunta regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco naturale sono disciplinati con legge regionale, sentito il comune.

Art. 7.

Controllo

Il comune di Cavour redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione del parco naturale della Rocca di Cavour, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ad approvazione dei competenti organi di controllo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio comunale di Cavour, relative alla gestione del parco naturale della Rocca di Cavour, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della giunta regionale.

Art. 8.

Vincoli e permessi

Sull'intero territorio del parco naturale della Rocca di Cavour, oltre al rispetto delle leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

f) asportare rocce o minerali;

g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione della attività agricola e forestale e della fruibilità del parco;

h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;

i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.

Su tutto il territorio del parco naturale della Rocca di Cavour è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui al precedente art. 3.

La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale.

Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*), del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *g*) e *h*), primo comma, ed alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronuncierà entro novanta giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

La vigilanza del parco naturale della Rocca di Cavour è affidata:

a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 1.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale della Rocca di Cavour » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del parco naturale della Rocca di Cavour di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in lire 20.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale della Rocca di Cavour » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale

Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente art. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 10.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del parco naturale della Rocca di Cavour » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 10.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 49.

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8: « Disciplina delle attività di formazione professionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Nell'art. 21, quinto comma, della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, dopo le parole « A favore degli allievi » sono aggiunte le parole « non dipendenti ».

Nello stesso articolo, al quinto comma, prima riga, dopo le parole « alla attività » è aggiunta la parola « formativa » e sono eliminate le parole « di cui al comma precedente ».

Nell'art. 25, quinto comma, quarta riga, della stessa legge, è eliminata la frase « laddove è previsto un rappresentante del Ministero della sanità o del medico provinciale, esso è sostituito con un rappresentante designato dall'assessore regionale alla sanità ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 50.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, su tutela ed uso del suolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al punto 3) del primo comma dell'art. 6, è inserito il seguente punto:

« *d*) il sistema degli impianti produttivi-industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle aree attrezzate industriali ed artigianali ed ai relativi interventi infrastrutturali ».

I punti *d*) ed *e*) diventano rispettivamente *e*) ed *f*).

Art. 2.

Al quinto comma dell'art. 7, sostituire le parole « 180 giorni » con le parole « 120 giorni ».

Al sesto comma dell'art. 7, le parole « la giunta regionale adotta il progetto di piano territoriale » sono sostituite con le seguenti:

« La giunta regionale adotta i progetti di piano territoriale comprensoriale e provvede congiuntamente alla loro integrazione e/od al coordinamento con gli altri piani territoriali vigenti o già adottati, apportandovi eventuali modifiche ».

Al settimo comma dell'art. 7, dopo le parole « gli enti pubblici », aggiungere « gli organismi istituiti da leggi nazionali o regionali aventi funzioni di programmazione territoriale ».

Art. 3.

Il titolo dell'art. 9 viene così modificato:

Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Al terzo comma dell'art. 9 viene aggiunto il seguente testo:

Gli elenchi delle cose e delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono essere integrati con deliberazione della giunta regionale, anche su proposta dei comuni e dei comitati comprensoriali, secondo le procedure di cui all'articolo 91-*bis*.

Per le cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprese in elenco, il sindaco, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla notificazione, in via amministrativa, della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.

Per le località di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'elenco è pubblicato all'albo dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni. Dalla data dell'avvenuta notificazione, per le cose, o della pubblicazione, per le località, si applica il disposto dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 4.

Dopo l'art. 9 è inserito il seguente art. 9-*bis*. *Dissesti e calamità naturali*. — La Regione, nel rispetto delle norme statali vigenti, può adottare i provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree colpite da calamità naturale riconosciute gravi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e nelle aree soggette a dissesto, e pericolo di valanghe e alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, delimitata con deliberazione della giunta regionale, anche sulla scorta delle indagini e degli studi del servizio geologico regionale. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino all'approvazione del piano territoriale, oppure del piano regolatore generale, elaborati o modificati tenendo conto della calamità naturale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre i termini dell'articolo 58.

Art. 5.

Al secondo comma dell'art. 12 è aggiunto il punto:

« 7-*bis* individua le parti del territorio ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento e ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature pubbliche ».

Al punto 8 del secondo comma dell'art. 12 le parole « stabilire le quote di abitazione a carattere economico » sono sostituite con le parole « individuare le aree per l'edilizia economica ».

Art. 6.

1) Il secondo comma dell'art. 13 è così modificato:

I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni di uso, anche non residenziali, oltreché quelli in attuazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:

conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;

ristrutturazione edilizia;

ristrutturazione urbanistica;

completamento;

nuovo impianto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei piani regolatori generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria:

le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria:

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) restauro e risanamento conservativo:

gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) ristrutturazione edilizia:

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) ristrutturazione urbanistica:

gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) completamento:

gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;

g) nuovo impianto:

gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il piano regolatore generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'art. 38 della presente legge.

2) Dopo il secondo comma dell'art. 13 viene inserito il seguente testo:

Nei centri storici, delimitati ai sensi dell'art. 19 della presente legge; nelle zone di tipo *A* nei comuni dotati di piano regolatore generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei piani regolatori generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi soltanto interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) del secondo comma, con le precisazioni contenute nel successivo art. 24.

Le definizioni di cui al secondo comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Alla lettera *c*) del punto 1 dell'art. 14, dopo le parole « i dati quantitativi, relativi alle previsioni » sono aggiunte le parole « di recupero del patrimonio edilizio esistente ».

Alla lettera *a*) del punto 2 dell'art. 14 sono aggiunte le seguenti parole: «, la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e delle relative necessità di intervento; ».

Art. 8.

Al secondo comma dell'art. 15 dopo le parole « legge 9 giugno 1947, n. 530 » vengono introdotte le parole « e successive modificazioni, »; dopo le parole « organi di decentramento del comune, » vengono inserite le parole « alle unità sanitarie competenti per territorio, alle commissioni agricole zonali di cui alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, ».

Al quarto comma dell'art. 15, dopo le parole « di cui al punto 2*a*), 3*a*), 3*b*) » vengono inserite le parole « e le relative norme di attuazione ».

Al quinto comma dell'art. 15, dopo le parole « organi di decentramento comunale, » vengono aggiunte le parole « delle unità sanitarie competenti per territorio, delle commissioni agricole zonali di cui alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, ».

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 17 vengono aggiunte le parole: « Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali ».

Al secondo comma dell'art. 17 vengono soppresse le parole: « e quelle che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione della edificazione o che non comportano sostanziali modifiche ».

Al secondo comma dell'art. 17, dopo le parole « secondo le norme di cui ai commi » si aggiunge il numero « 4, » e dopo il n. 15 sono altresì aggiunte le parole « Non è richiesta in tal caso la deliberazione programmatica, ».

Dopo il secondo comma dell'art. 17 viene inserito il seguente comma:

Le varianti che prevedono un incremento della dotazione di spazi pubblici o una riduzione della edificazione, o che non comportano sostanziali modifiche, non sono soggette ad autorizzazione preventiva. Esse sono adottate dal consiglio comunale, depositate presso la segreteria del comune, pubblicate per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e sono messe a disposizione degli organi di decentramento comunale e delle organizzazioni sociali ed economiche più rappresentative. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni alle quali il comune controdeduce, apportando eventuali modifiche al piano. Valgono le norme di cui ai commi ottavo e successivi dell'art. 15.

Art. 10.

Al primo comma dell'art. 19 viene aggiunto il seguente punto:

« *f*) i piani regolatori intercomunali sono formati entro il termine di cui alla lettera *a*) del presente comma ».

Art. 11.

Al secondo comma dell'art. 20 le parole « analisi diretta, o secondo » sono sostituite con le parole « analisi dirette o, in assenza di esse, secondo ».

All'ultimo comma dell'art. 20 le parole « zone di ristrutturazione nonché per le zone » sono sostituite con le parole « aree di ristrutturazione urbanistica, nonché per le aree ».

Art. 12.

Al terzo comma dell'art. 21, dopo le parole « In tal caso », aggiungere « per i comuni ricadenti in comunità montane, le stesse » e sopprimere le parole « le comunità montane ».

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 23 le parole « totale con modifiche dei volumi preesistenti » sono sostituite con la parola « urbanistica »; dopo le parole « non deve essere inferiore » sono aggiunte le parole «, di norma, »; dopo le parole « le aree edificate non soggette a ristrutturazione » viene inserita la parola « urbanistica ».

Art. 14.

All'art. 24 il terzo comma è sostituito con il seguente:

Negli àmbiti individuati ai sensi dei precedenti commi è fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.

Il quarto comma dell'art. 24 è così modificato:

Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal piano regolatore generale e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 38, 39, 41, 41-*bis* e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:

a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 1° giugno 1939, n. 1089 e di cui all'art. 9 della presente legge e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo ottavo comma;

b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di più recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono suscettibili solo di interventi atti ad eliminare elementi deturpanti ed a migliorare la qualità del prodotto edilizio;

c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal piano regolatore;

d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica formati ed approvati secondo le procedure di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 40.

Il piano regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.

Al quinto comma dell'art. 24, dopo la parola « insediamenti » sono aggiunte le parole « di cui ai commi precedenti ».

Dopo il quinto comma dell'art. 24 viene inserito il seguente testo:

« Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale ».

Al sesto comma dell'art. 24, dopo la parola « restauro » sono inserite le parole « e risanamento ».

Al settimo comma dell'art. 24, dopo le parole « successive modificazioni e integrazioni » si inseriscono le parole « e della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

All'ottavo comma dell'art. 24, dopo le parole « con l'individuazione » vengono inserite le parole « delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonché ».

All'art. 24 aggiungere il seguente comma:

Il sindaco, con propria ordinanza, può disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza e da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 15.

Al secondo comma, lettera *a*), dell'art. 25 sostituire le parole: « la ripartizione del territorio produttivo a fini agricoli e silvo-pastorali » con le parole: « il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione ».

Al secondo comma dell'art. 25, punto *e*), dopo le parole: « per altre destinazioni » sono aggiunte le parole: « comprese quelle di carattere agrituristico ».

Al secondo comma dell'art. 25 dopo il punto *f*) inserire il seguente:

« *g*) disciplinare l'eventuale costruzione di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni degli imprenditori agricoli singoli o associati ».

I punti *g*) ed *h*) diventano rispettivamente *h*) ed *i*).

Al terzo comma dell'art. 25 dopo le parole « dell'attività agricola » inserire le seguenti parole: « e quelli inclusi in piani

di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo approvati ai sensi e con i benefici delle leggi vigenti, ».

Al terzo comma dell'art. 25, dopo le parole « alla realizzazione di » sono aggiunte le parole « infrastrutture e ».

Dopo il terzo comma dell'art. 25 è aggiunto il seguente comma:

La Regione, con deliberazione della giunta regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità anche sulla scorta degli studi compiuti dall'istituto di cui alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 12. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla approvazione del piano regolatore generale elaborato o modificato tenento conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare o comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.

Al quarto comma dell'art. 25, dopo le parole « Nelle aree destinate ad attività agricola » aggiungere le parole «, oltre agli interventi definiti dal piano regolatore ai sensi del secondo comma del presente articolo, ».

Al quarto comma dell'art. 25, dopo la parola « lavorazione » aggiungere le parole « e trasformazione » e sostituire le parole « del fondo » con le parole « dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati ».

Al quinto comma dell'art. 25, dopo la parola « mantenimento » sono aggiunte le seguenti: « per 20 anni ».

Al quinto comma dell'art. 25, dopo le parole « e le sanzioni » sono aggiunte le parole « a norma del successivo art. 69 ».

Il sesto comma dell'art. 25 è sostituito con il seguente:

E' consentito il mutamento di destinazione d'uso:

a) nei casi di morte o invalidità del concessionario;

b) nei casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno;

c) nei casi in cui il concessionario abbia ottenuto la concessione dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui all'art. 37 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15.

Per il mutamento di destinazione predetto deve essere richiesta concessione, che verrà rilasciata a titolo oneroso.

Non comporta in ogni caso mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa la prosecuzione nella utilizzazione della abitazione da parte di aventi causa del concessionario nella ipotesi di cui alla lettera *a*), e da parte del concessionario e suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*).

Al tredicesimo comma dell'art. 25, aggiungere:

« Le classi di colture in atto e in progetto, documentate a norma del precedente comma, fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui al presente articolo, e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine della applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 69, modifica di destinazione d'uso ».

Art. 16 (ex 17)

Al quinto comma dell'art. 27, dopo le parole « colture arboree industriali », viene aggiunto di seguito il seguente testo:

« Ove la situazione orografica e gli edifici esistenti non consentono fasce di rispetto della profondità di mt 150, il piano regolatore generale, sulla base di una adeguata documentazione delle motivazioni, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità ».

All'ultimo comma dell'art. 27, dopo le parole « dell'infrastruttura », aggiungere le parole « viaria o ferroviaria ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 27 è aggiunto il seguente comma:

Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.

Art. 17 (ex 18)

Dopo il secondo comma dell'art. 29 aggiungere di seguito:

« Ulteriori riduzioni alle misure di cui alle lettere *b*) e *d*) del precedente comma, possono essere ammesse con motivata giustificazione ed autorizzazione della giunta regionale ».

Art. 18 (ex 19)

L'art. 30 viene così sostituito:

Art. 30 - *Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate.* — Il piano territoriale dispone i vincoli idrogeologici ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, specificando la relativa disciplina di intervento e di uso del suolo.

Nelle more di formazione del piano territoriale i vincoli idrogeologici sono disposti o modificati con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere del servizio regionale delle foreste e del comitato urbanistico regionale. Qualora le suddette modificazioni siano proposte in sede di formazione del piano regolatore, sulla base di adeguate indagini morfologiche ed idrogeologiche, la deliberazione di approvazione del piano regolatore sostituisce il decreto del presidente della giunta.

Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è condizionato nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio di autorizzazione da parte del presidente della giunta regionale.

In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:

a) nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;

b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti.

Art. 19 (ex 20)

Al primo comma dell'art. 31, dopo la parola « sponde » aggiungere « di cui al primo comma dell'art. 29 » e sopprimere le parole « dei laghi e dei fiumi ».

All'art. 31, dopo le parole « piano territoriale » è aggiunta la parola « quelle »; dopo le parole « impianti di depurazione » sono aggiunte le parole « ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti ».

Art. 20 (ex 21)

Al terzo comma dell'art. 32, dopo il punto 2, viene inserito il punto seguente:

3) I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

Il punto 3) diventa 4).
Il punto 4) diventa 5).

Art. 21 (ex 22)

Dopo il secondo comma dell'art. 33 viene inserito il seguente testo che sostituisce, altresì, il successivo terzo comma:

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni, singoli o riuniti in consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

Nei comuni obbligati, ai sensi del successivo art. 36, la inclusione nel programma di attuazione degli interventi di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per i quali si richiede un contributo regionale, è vincolante ai fini della concessione del contributo stesso; l'adozione del programma è altresì vincolante per l'autorizzazione alle spese destinate dai comuni alla esecuzione di interventi per il risanamento di immobili di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del precedente art. 24, nonché all'acquisizione delle aree da espropriare, attingendo ai fondi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fanno eccezione agli obblighi di cui al comma precedente le spese relative alle modeste opere di completamento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti ed alle spese relative all'esecuzione di opere od impianti tecnologici di interesse sovracomunale, nonché quelle relative agli interventi previsti dall'art. 9, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1979, n. 10.

Al sesto comma dell'art. 33 sostituire le parole « può non essere subordinato all'approvazione del », con le parole « non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel ».

Il sesto comma, lettera *d*), dell'art. 33 viene così modificato:

d) modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq di superficie utile, sono comunque consentiti.

Art. 22 (ex 23)

Al punto 3) del primo comma dell'art. 34, le parole «o che, in ogni caso, siano» vengono sostituite con le parole «e che siano»; le parole «di uno strumento urbanistico esecutivo necessario al fine di un ordinato assetto urbanistico» vengono sostituite con il seguente testo: «di un piano di recupero o, più in generale, di uno strumento urbanistico esecutivo».

Al secondo comma dell'art. 34 la parola «presente» è sostituita con la parola «precedente».

Al punto *a*) del secondo comma è aggiunto il seguente testo: «gli interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ricadenti su aree individuate dal piano regolatore generale per interventi di completamento di cui alla lettera *f*) del secondo comma dell'articolo 13 della presente legge, possono essere computati ai fini delle proporzioni di cui al comma precedente in misura non superiore al 10% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato, purchè le relative convenzioni prescrivano una congrua quota, preliminarmente determinata dal comune; di alloggi in locazione per un periodo non inferiore ai 20 anni. Nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti detta percentuale può essere aumentata fino al 20%».

Il punto *d*) del secondo comma dell'art. 34 è sostituito dai seguenti punti:

«*d*) le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 53 della presente legge indicando le aree, interne ed esterne al comune, di possibile rilocalizzazione»;

«*e*) le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità del programma».

Il punto *e*) diventa *f*).

Il punto *f*) diventa *g*).

Il punto *g*) diventa *h*).

Art. 23 (ex 24)

Al punto 2) del primo comma dell'art. 35, dopo le parole «i cui proprietari» sono inserite le parole «o aventi titolo».

Al punto 6) del primo comma dell'art. 35, dopo la parola «stima» sono aggiunte le parole «disaggregata e».

Art. 24 (ex 25)

All'art. 36, dopo l'ultimo comma, viene aggiunto il seguente comma:

In ogni caso i comuni esonerati sono tenuti a predisporre una deliberazione annuale contenente la previsione di impegno dei contributi percepiti e previsti ai sensi dell'art. 3, legge 28 gennaio 1977, n. 10. La deliberazione, munita del relativo visto di esecutività, è trasmessa alla Regione per conoscenza.

Art. 25 (ex 26)

1) Dopo il primo comma dell'art. 37 viene inserito il seguente testo che comporta l'abrogazione del secondo, del terzo e del quarto comma:

Il programma di attuazione, redatto secondo i modelli operativi deliberati dalla giunta regionale e completo degli atti, entro i 5 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione, è trasmesso dal comune alla Regione che, verificata la completezza degli atti, li registra, e, entro i 120 giorni successivi, procede alla istruttoria tecnico-finanziaria di compatibilità del programma con i disposti della presente legge e con gli indirizzi programmatici regionali relativi agli investimenti per le opere da ammettere a contributo regionale. Contestualmente il comitato comprensoriale, anche sulla base dell'istruttoria tecnica e finanziaria, formula il proprio parere con le eventuali proposte per l'adeguamento ai programmi pluriennali di cui all'art. 12, lettera *d*) della legge regionale n. 43/77. La giunta regionale, entro i successivi 60 giorni, anche ove il comitato comprensoriale non abbia trasmesso il proprio parere, sentito il comitato urbanistico regionale e, ove occorra, la commissione per il bilancio e la programmazione, di cui all'art. 13, quarto comma, della legge 19 agosto 1977, n. 43, può apportare motivate modifiche in relazione all'applicazione dei disposti della presente legge ed alle spese previste per le opere da ammettere a contributo regionale, con riferimento alle previsioni del programma pluriennale di attività e di spesa e del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, nonchè per la applicazione della convenzione-quadro di cui all'art. 53.

Il programma di attuazione, modificato con deliberazione del consiglio comunale conformemente alle indicazioni di cui al comma precedente, viene trasmesso alla Regione ed assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del comitato regionale di controllo. Qualora entro il termine di 180 giorni dalla data di registrazione, la giunta regionale non abbia inviato al comune gli atti per le eventuali modifiche, il programma di attuazione assume efficacia esecutiva.

Nello stesso atto deliberativo la giunta regionale può indicare le opere di urbanizzazione ammesse a contributo regionale.

2) All'art. 37 viene aggiunto il seguente comma:

Le modifiche del programma di attuazione relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse comunale, previste dal piano regolatore generale, e non coperte da contributo regionale, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione del consiglio comunale ha efficacia dal momento in cui la deliberazione stessa sia divenuta esecutiva ai sensi di legge. La deliberazione viene inviata per conoscenza al comitato comprensoriale ed alla Regione.

Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'approvazione ed all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, i comuni in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione ed in aggiunta agli elaborati di cui al punto 4) dell'art. 35, possono presentare progetti esecutivi di opere dirette al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente alla data di formazione del programma di attuazione stesso. L'approvazione del primo programma di attuazione, contenente detti progetti esecutivi assume efficacia di approvazione a tutti gli effetti dei progetti stessi.

Art. 26 (ex 27)

All'art. 39, primo comma, al punto I), l'elenco degli allegati viene integrato con il seguente: «— la scheda quantitativa dei dati del piano, secondo il modello fornito dalla Regione».

Art. 27 (ex 28)

Dopo l'ultimo comma dell'art. 40 viene aggiunto il seguente testo:

Nei comuni dotati di piano regolatore generale approvato ai sensi dell'art. 15 della presente legge, i piani particolareggiati, di cui agli articoli 41, 42 e seguenti, qualora non comportino varianti al piano regolatore generale, sono approvati, su parere conforme del comitato comprensoriale, con deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano. La deliberazione del consiglio comunale ha efficacia dal momento in cui la deliberazione stessa sia divenuta esecutiva ai sensi di legge; copia della deliberazione del consiglio comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.

Ai fini dell'applicazione delle procedure previste nel comma precedente, nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24 della presente legge, l'approvazione degli strumenti esecutivi di cui al comma precedente è altresì subordinata al parere conforme della commissione comprensoriale di cui al successivo art. 91-*bis*.

Art. 28 (ex 29)

Dopo il secondo comma dell'art. 41 è aggiunto il seguente comma:

I comuni che abbiano adottato il piano regolatore intercomunale con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a formare il piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il piano per l'edilizia economico-popolare i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni:

la realizzazione di nuovi alloggi per residenze permanenti e temporanee per una quantità complessiva superiore alle 1.000 stanze od a 90.000 mc;

aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali e commerciali;

aree destinate ad attrezzature alberghiere in misura superiore al 5% della capacità ricettiva esistente.

Sono inoltre tenuti a formare il piano per l'edilizia economica e popolare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, qualora essi prevedano, nel programma pluriennale di attuazione, la realizzazione di nuovi alloggi per abitazione temporanea o permanente per una quantità superiore alle 150 stanze.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 41 vengono aggiunti i seguenti commi:

Valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e delle relative successive modificazioni ed integrazioni.

Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1980.

Art. 29 (ex 30)

Dopo l'art. 41 viene inserito il seguente:

Art. 41-*bis* - *Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente.* — Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12 ovvero, per i comuni dotati di strumenti urbanistici nelle zone di recupero individuate con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i comuni possono formare piani di recupero.

Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di recupero.

Ove il piano di recupero non sia approvato entro tre anni dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.

Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree, compresi nelle zone di recupero.

Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457; ove il piano di recupero comprenda immobili vincolati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 della presente legge, o compresi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal piano regolatore generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, l'esecutività della deliberazione del consiglio comunale è subordinata al parere vincolante della commissione comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali di cui all'ultimo comma del successivo art. 91-*bis*. Avverso tale parere è ammesso ricorso alla giunta regionale, che si esprime nel termine di 60 giorni.

Il piano di recupero contiene:

1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del piano regolatore generale;

3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;

4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;

5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;

6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.

Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal piano regolatore generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24:

le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;

il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con l'indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sanzioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.

Per gli immobili, aree ed edifici non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente terzo comma, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito al secondo comma del precedente art. 13, alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), fatte salve norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal piano regolatore generale. Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e degli articoli 51 e 52 della presente legge.

Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su immobili e complessi ricadenti in zone di recupero per i quali è prescritta dal piano regolatore generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del piano particolareggiato stesso.

Sugli immobili e i complessi non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi ammessi dal piano regolatore generale.

Art. 30 (ex 31)

Dopo il secondo comma dell'art. 42 viene inserito il seguente testo:

L'autorizzazione della Regione per la formazione del piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi può costituire autorizzazione preventiva alla variante del piano regolatore generale quando questo non preveda altre aree idonee per interventi di nuovo impianto. In tal caso il piano approvato a norma del presente articolo costituisce altresì variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Art. 31 (ex 32)

1) Il titolo dell'art. 43 viene così modificato:

Art. 43 - *Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa.*

2) Dopo l'ultimo comma dell'art. 43 viene aggiunto il seguente comma:

I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte con progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma del precedente art. 41-*bis*.

Art. 32 (ex 33)

Al secondo comma dell'art. 46 viene aggiunta la seguente frase:

« La notifica è eseguita a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ».

All'ultimo comma dell'art. 46 dopo le parole « piano regolatore generale » vengono inserite le parole « e i contenuti del programma di attuazione ».

All'art. 46 viene aggiunto il seguente ultimo comma:

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di espropriazione effettuata a norma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 33 (ex 34)

Al quarto comma dell'art. 48 dopo le parole « in relazione alla concessione » vengono inserite le parole « od all'autorizzazione ».

Dopo il quinto comma dell'art. 48 viene inserito il seguente testo:

Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè quelle previste dagli

articoli 54 e 55 della presente legge, debbono essere preventivamente sottoposte all'unità sanitaria locale competente per territorio, perchè provveda alla verifica di compatibilità di cui alla lettera *f*) dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro un termine di novanta giorni dalla presentazione. Il parere dell'unità sanitaria locale sostituisce ad ogni effetto il nulla-osta di cui all'art. 220 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Le modifiche di destinazione d'uso di immobili esistenti da destinare ad attività commerciali, sono soggette a convenzionamento obbligatorio, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

In sostituzione degli ultimi due commi dell'art. 48 viene inserito il seguente testo:

Non è richiesta concessione nè autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 34 (ex 35)

Al terzo comma dell'art. 49 viene aggiunto il seguente testo:

La voltura della concessione deve essere richiesta al sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del secondo, terzo e quinto comma dell'art. 48.

Al quarto comma dell'art. 49 dopo le parole « sostitutivo della convenzione » viene inserito il seguente testo: « che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario ».

Al quarto comma dell'art. 49 dopo il punto *f*) viene inserito il seguente punto:

« *g*) norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori; ».

Di conseguenza il punto *g*) diventa punto *h*).

Dopo l'ultimo comma dell'art. 49 viene aggiunto il seguente testo:

Il rilascio della concessione relativa alle aree ed agli immobili che rientrano negli elenchi di cui all'art. 9 della presente legge, o che nelle prescrizioni di piano regolatore generale sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della commissione comprensoriale per la tutela dei beni culturali e ambientali di cui al successivo art. 91-*bis*.

Art. 35 (ex 36)

Dopo l'ultimo comma dell'art. 50 viene aggiunto il seguente comma:

Nei casi di cui agli articoli 11 e 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, i poteri sostitutivi, in caso di mancato rilascio delle concessioni di cui al primo comma dell'art. 55, vengono esercitati dalla Regione nelle forme e modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 36 (ex 37)

All'art. 53 è aggiunto il seguente ultimo comma:

Ai fini della tempestiva applicazione della convenzione-quadro di cui al presente articolo la giunta regionale ha la facoltà di provvedere, d'intesa con i comuni interessati e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi del precedente art. 42. In tal caso, per il procedimento di formazione del piano, si applicano le norme di cui agli articoli 39 e 40 intendendosi sostituito il consiglio comunale con la giunta regionale.

Art. 37 (ex 38)

Il punto *a*) del primo comma dell'art. 56, dopo le parole « in genere » sono inserite le parole « e quelle per »; dopo la parola « depositi » è aggiunta la parola « serre »; dopo la parola « tettoie » è inserita la parola « temporanee ».

Il punto *b*) del primo comma dell'art. 56, viene così sostituito:

« *b*) la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari; ».

Alla lettera *e*) dopo la parola « sosta », la parola « continuativa » viene sostituita con la parola « prolungata » e vengono eliminate le parole « di case mobili ».

Al primo comma dell'art. 56, dopo il punto *e*), sono aggiunti i seguenti punti:

« *f*) le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa in merito allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi, nonchè all'igienicità ed idoneità del posto di lavoro, purchè tali da non comportare incrementi nelle superfici utili di calpestio »;

« *g*) le coperture pressostatiche per attrezzature sportive ».

Dopo il primo comma dell'art. 56 vengono inseriti i seguenti commi:

L'istanza di autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria è corredata da eventuali elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti, oltrechè dalla dichiarazione del proprietario che le opere stesse non richiedono il rilascio dell'immobile da parte del conduttore ed all'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto.

Il sindaco subordina il rilascio dell'autorizzazione al preventivo parere della commissione edilizia.

L'istanza di autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria si intende accolta, in regola con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, qualora il sindaco non si pronunci nel termine di 90 giorni; in tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio. Tale disposizione non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui le opere eseguite risultino difformi dalla autorizzazione concessa e dalla richiesta di autorizzazione, il sindaco revoca le autorizzazioni di abitabilità e di usabilità dei locali interessati ed applica l'art. 221, capoverso del testo unico delle leggi sanitarie del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 38 (ex 39)

Al secondo comma dell'art. 58, dopo le parole « urbanistici generali » sono aggiunte le parole « ed esecutivi »; le parole « degli strumenti urbanistici ed amministrativi » sono sostituite dalle parole « dei programmi pluriennali di attuazione ».

Dopo il terzo comma dell'art. 58 è inserito il seguente testo:

Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al secondo comma del presente articolo, anche nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma, il sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'ottavo comma del precedente art. 49.

All'ultimo comma dell'art. 58 viene aggiunto il seguente comma:

I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre al periodo di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

Art 39 (ex 40)

Al secondo comma dell'art. 81 dopo le parole « nel registro delle concessioni » vengono inserite le parole « e delle autorizzazioni »; dopo le parole « del titolare della concessione » vengono inserite le parole « o dell'autorizzazione ».

Art. 40 (ex 41)

Il primo comma dell'art. 68 viene così modificato:

Entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle norme ed alle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, o che costituiscono violazione delle norme e prescrizioni predette, possono essere annullati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 41 (ex 42)

1) Al primo comma, lettera *f*), dell'art. 69, le parole « il pagamento da lire centomila a lire diecimilioni » sono sostituite con le parole « il pagamento da lire diecimila a lire centomila »;

2) All'ultimo comma dell'art. 69 vengono aggiunti i seguenti commi:

Le sanzioni di cui al comma precedente, tra il minimo ed il massimo, sono commisurate:

per la lettera *a*) ad una somma pari al 50% delle opere eseguite;

per la lettera *b*) ad una somma pari al 50% del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;

per la lettera *c*) ad una somma pari all'80% del valore delle strade realizzate;

per la lettera *d*) ad una somma pari all'80% del valore delle unità abbattute;

per la lettera *e*) ad una somma pari al valore delle opere attuali o al valore del danno causato;

per la lettera *g*) ad una somma pari al 10% del valore dell'edificio su cui è impedita la vigilanza;

per la lettera *h*) ad una somma pari al 50% del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli.

La stima del valore corrente dei beni suddetti, necessaria per la determinazione della sanzione da parte del presidente della giunta regionale, viene effettuata dall'amministrazione comunale interessata.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessioni e per quelle per cui sia stata notificata l'ordinanza di cui all'art. 61 della presente legge, ovvero di quelle di cui agli articoli 64, 65, 67.

Art. 42 (ex 43)

Al terzo comma dell'art. 75 le parole « art. 18 » sono sostituite con le parole « art. 16 ».

Art. 43 (ex 44)

1) Al terzo comma, lettera *c*), dell'art. 76, il numero « sette » viene sostituito con il numero « undici ».

2) Al terzo comma, lettera *g*), dell'art. 76, aggiungere: « e dal soprintendente al patrimonio archeologico per il Piemonte o da un suo rappresentante ».

3) Dopo il quarto comma dell'art. 76 viene inserito il seguente comma:

Il presidente fa intervenire di volta in volta, con diritto di voto, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio, od un suo delegato, per la verifica di compatibilità dei piani urbanistici di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 44 (ex 45)

1) All'art. 77, secondo comma, paragrafo *e*), sono aggiunte le parole: « le varianti agli strumenti urbanistici predisposti ai sensi dell'art. 83 della presente legge ».

2) All'art. 77, secondo comma, paragrafo *h*), dopo le parole « gli articoli 26, 27, 29 » aggiungere « 30 ».

3) All'ultimo comma dell'art. 77, dopo le parole « del terzo comma » sono aggiunte le parole « dell'art. 76 ».

Art. 45 (ex 46)

All'art. 79 viene aggiunto il seguente ultimo comma:

Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2*a*) e 2*b*) e per gli accertamenti di cui al secondo comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti ad esperti con specifica competenza quali: laureati in geologia od ingegneria.

Art. 46 (ex 47)

Il titolo dell'art. 80 viene così modificato:

Art. 80 - *Prima formazione dei piani socio-economici e territoriali.* — Nel primo comma dell'art. 80 sostituire le parole: « di cui al terzo comma » con le parole « di cui al quarto comma ».

Dopo il secondo comma dell'art. 80 vengono inseriti i seguenti commi:

Gli schemi di piano socio-economico e territoriale di cui al primo comma, sono trasmessi alla giunta regionale con deliberazione del comitato comprensoriale; dell'avvenuta trasmissione è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Gli schemi sono sottoposti alle consultazioni di cui all'art. 7 della legge regionale del 4 giugno 1975, n. 41.

La giunta regionale, sentiti la commissione programmazione e bilancio ed il comitato urbanistico regionale, ed integrati gli schemi con le proprie osservazioni, entro i successivi 60 giorni li adotta con propria deliberazione e trasmette immediatamente gli atti al consiglio regionale, che entro i successivi 30 giorni si esprime in merito.

I comitati comprensoriali, entro 180 giorni dalla deliberazione del consiglio regionale, provvedono sulla base delle osservazioni formulate alla elaborazione del piano socio-economico e territoriale con le procedure dell'art. 1 della legge regionale n. 43 del 19 agosto 1977 e dell'art. 7 della presente legge.

Dalla data di deliberazione della giunta regionale le indicazioni del piano socio-economico concorrono a costituire i programmi e i progetti regionali di settore.

Dalla data di deliberazione della giunta regionale si applicano allo schema di piano territoriale le misure di salvaguardia di cui al primo comma dell'art. 58 della presente legge, nella parte concernente le specificazioni delle prescrizioni immediatamente prevalenti nella disciplina comunale vigente.

Art. 47 (ex 48)

Alla fine del terzo comma dell'art. 83 sostituire il « punto » con: « punto e virgola » e aggiungere: « in particolare, per questi comuni, può non essere presentato l'elaborato di cui al punto 4) dell'art. 35, ma solo l'indicazione e la stima di massima delle opere di urbanizzazione primaria. ».

Al quarto comma, punto 1) dell'art. 83, dopo le parole « primo programma di attuazione » viene aggiunto il seguente testo: « anche a mezzo di variante specifica ».

Al quarto comma dell'art. 83, dopo il punto 3) viene inserito il seguente punto:

« 4) *i comuni dotati di piano regolatore generale formato* ed approvato a norma del titolo III della presente legge, provvedono, se non esonerati, entro 120 giorni dalla data di approvazione, a formare il primo programma di attuazione o a modificare, ove necessario, quello formato sulla base di precedenti strumenti urbanistici ».

Il quinto comma dell'art. 83 fino alle parole « la commissione per il bilancio e la programmazione » viene così modificato:

« Il primo programma di attuazione, redatto secondo i modelli operativi deliberati dalla giunta regionale e completo degli atti, entro i 5 giorni successivi alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione, è trasmesso dal comune alla Regione che, verificata la completezza degli atti, li registra e entro i 120 giorni successivi, procede all'istruttoria tecnico-finanziaria di compatibilità del programma con i disposti della presente legge e con gli indirizzi programmatici regionali relativi agli investimenti per le opere da ammettere a contributo regionale. Contestualmente il comitato comprensoriale, anche sulla base della istruttoria tecnica e finanziaria, formula il proprio parere con le eventuali proposte per l'adeguamento ai programmi pluriennali di cui all'art. 12, lettera *d*) della legge regionale n. 43/77. La giunta regionale, entro i successivi 60 giorni, anche ove il comitato comprensoriale non abbia trasmesso il proprio parere, sentito il comitato urbanistico regionale e, ove occorra, ».

Dopo il quinto comma dell'art. 83 viene inserito il seguente comma:

Nello stesso atto deliberativo la giunta regionale può indicare le opere di urbanizzazione ammesse a contributo regionale.

Il sesto comma dell'art. 83 viene così modificato:

Il programma di attuazione, modificato entro il termine di 30 giorni con deliberazione del consiglio comunale viene trasmesso alla Regione ed assume immediata efficacia con l'approvazione della deliberazione stessa da parte del comitato regionale di controllo, solo se conforme alle indicazioni di cui al comma precedente.

La parte del programma di attuazione non modificata in conformità alla deliberazione della giunta regionale non si intende approvata.

Per le modifiche del primo programma valgono le procedure previste dai precedenti commi del presente articolo.

La deliberazione della giunta regionale vincola il comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le modifiche apportate.

Qualora entro il termine di 180 giorni dalla data di registrazione il comune non abbia ricevuto comunicazione dell'avvenuta deliberazione della giunta regionale, il programma di attuazione assume efficacia esecutiva.

All'art. 83 è aggiunto il seguente ultimo comma:

Il primo programma di attuazione non può essere modificato prima che sia trascorso un anno dalla data della sua approvazione, se non per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse comunale, provinciale, regionale previste dal piano regolatore generale e per gli interventi in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al titolo I della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni dotati di programma di fabbricazione, possono formare i piani di recupero di cui all'art. 41-*bis* ed inserirli nel primo programma di attuazione, previo adeguamento, mediante variante specifica alle norme relative ai tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui agli articoli 13 e 24 della presente legge.

Art. 48 (ex 49)

Al punto *e*) del primo comma dell'art. 84 è aggiunto il seguente testo: « comprendendo in tale percentuale tutte le concessioni rilasciate dopo il 31 dicembre 1978, per le quali non sia stata rilasciata la licenza di abitabilità alla data di adozione del primo programma di attuazione ».

Art. 49 (ex 50)

Al primo comma dell'art. 85 viene soppressa la congiunzione « e » tra le parole « generali » e « fino »

Al primo comma dell'art. 85 le parole « e in quelli non » sono sostituite con le parole « e, ove gli stessi non siano »; viene inoltre introdotta la virgola tra le parole « attuazione » e « fino ».

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 85, è così modificata: « nell'ambito del perimetro degli abitati sono consentiti gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltrechè le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche delle destinazioni d uso ».

Il testo della lettera *b*) dopo le parole « stato dei luoghi; » è soppresso e così sostituito: « sono consentiti gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, non sono consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti od alterazioni degli orizzontamenti. ».

Al primo comma dell'art. 85 il testo delle lettere *c*), *d*), *e*), è sostituito con il seguente:

« *c*) fuori dal perimetro degli abitati:

c_1) l'edificazione a scopo abitativo non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 952;

c_2) l'ampliamento di impianti industriali e artigianali esistenti non potrà essere superiore al 50% della superficie coperta e comunque non superiore a 2000 metri quadrati di solaio utile lordo. La concessione è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'ultimo comma del seguente art. 88 e non può essere concessa più di una volta allo stesso impianto;

c_3) la superficie coperta per la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole, come stalle, silos, serre, magazzini, non può essere superiore ad un terzo dell'area ad esse strettamente asservita;

c_4) gli interventi previsti dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'art. 33 della presente legge ».

Al secondo comma dell'art. 85 è soppressa la frase che inizia con: « per i comuni esonerati .... » fino alle parole « ... presente legge » ed è sostituita con la seguente: « Gli interventi di cui al primo comma possono essere concessi sempre che non siano in contrasto con prescrizioni più ristrettive degli strumenti urbanistici vigenti ».

Dopo il secondo comma dell'art. 85 viene introdotto il seguente testo:

Le limitazioni di cui al primo comma non si applicano:

a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e per gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè alle opere pubbliche realizzate dai comuni e dagli enti istituzionalmente competenti, quando esse servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitanti esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli enti suddetti;

b) all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Nei comuni esonerati dalla formazione del programma di attuazione, le limitazioni di cui al primo comma non si applicano a partire dalla data di ricevimento del voto del comitato urbanistico regionale sul piano regolatore generale. Valgono comunque, fino alla data di approvazione di esso, le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e integrazioni.

Nei comuni che abbiano adottato il piano regolatore generale, dalla data di invio al comitato comprensoriale, è consentito il rilascio delle concessioni all'interno del perimetro degli abitati, per le opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nei limiti di cui alla lettera *d*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale adottato a norma del sesto comma dell'articolo 15.

Al terzo comma dell'art 85, dopo le parole « primo programma di attuazione » sono inserite le parole « se adottato ai sensi della presente legge ». Inoltre, dopo la parola « realizzarle. », è aggiunto il seguente testo:

« Allo scadere dei termini di cui sopra, ove il comune non abbia provveduto alla adozione del programma di attuazione, entrano in vigore le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo.

I comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione, sprovvisti di strumenti urbanistici generali e dotati di sola perimetrazione, possono formare e adottare il programma stesso in conformità del progetto definitivo del piano regolatore generale adottato, a partire dalla data di invio di esso al comitato comprensoriale. Il programma di attuazione è approvato con le procedure previste dal quinto e sesto comma dell'art 83 della presente legge: al programma è allegata copia del progetto definitivo del piano regolatore generale. Quando detto programma di attuazione risulti approvato prima del piano regolatore generale esso può essere modificato dalla giunta regionale, senza comunicazioni al comune, con la deliberazione di approvazione del piano al fine di rendere il programma di attuazione, precedentemente approvato, conforme al piano regolatore generale ».

Art. 50 (ex 51)

1) Al titolo dell'art. 87 sono aggiunte le seguenti parole: « e criteri regionali per l'edificazione ».

2) Il quinto comma dell'art. 87 viene così modificato:

I regolamenti edilizi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, per quanto non in contrasto con la presente legge e con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, sino a quando non siano approvati i nuovi regolamenti.

3) Al penultimo comma dell'art. 87 è aggiunto il seguente testo:

I comuni sprovvisti di regolamento edilizio e fino all'approvazione dello stesso, provvedono, in via transitoria, alla nomina della commissione igienico edilizia, formata da non meno di cinque membri eletti dal consiglio comunale di cui almeno due tecnici. La deliberazione del consiglio comunale diventa esecutiva a norma dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ultimo comma dell'art. 87 è soppresso e sostituito dal seguente testo:

« La giunta regionale, sentiti il parere della commissione consiliare competente e del comitato urbanistico regionale, può definire e proporre criteri ed indirizzi omogenei per la redazione dei regolamenti edilizi e per l'edificazione a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale e agricola. ».

Art. 51 (ex 52)

Al primo comma dell'art. 88, dopo le parole « in zona agricola » sono aggiunte le seguenti « di strumento urbanistico generale vigente ed approvato dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ».

Al secondo comma dell'art. 88 sono aggiunte le seguenti parole: «, anche se gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prevedono diversa normativa».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 88 è aggiunto il seguente:

Le norme relative agli ampliamenti di cui ai commi precedenti non si applicano dopo l'adozione del progetto preliminare di piano regolatore generale formato ai sensi della presente legge.

Art. 52 (ex 53)

Al secondo comma dell'art. 89, dopo le parole «piano intercomunale» sono inserite le parole «adottato anche per subaree»; dopo la parola «commi» è soppresso il numero «2°».

Art. 53 (ex 54)

Dopo l'art. 91 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 91-*bis* - *Commissione per l'esercizio dei poteri trasferiti ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.* — In attuazione dei poteri trasferiti ai sensi dell'art 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e fino all'emanazione di una legge organica in materia, in ogni comprensorio è costituita una commissione comprensoriale per la tutela dei beni culturali.

La commissione, da costituire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è presieduta dal presidente del comitato comprensoriale o da un suo delegato ed e composta da almeno quattro esperti eletti dal comitato comprensoriale tra persone di riconosciuta competenza in materia, due dei quali prescelti in terne proposte rispettivamente da Italia Nostra e dall'Associazione centri storici e artistici.

La giunta regionale stabilisce criteri ed indirizzi e coordina la attività delle commissioni comprensoriali avvalendosi a tal fine di una sezione speciale del comitato urbanistico regionale, composta da tre membri della classe *b*), quattro della classe *c*), uno della classe *m*) del terzo comma del precedente art. 76 e dai rappresentanti di cui alla lettera g) dello stesso articolo.

Ai lavori della sezione speciale sono invitati i presidenti delle commissioni comprensoriali per la tutela dei beni culturali e ambientali.

La sezione speciale del comitato urbanistico regionale è costituita nei modi stabiliti al secondo comma dell'art. 76, ed è presieduta da un assessore del dipartimento per l'organizzazione e la gestione del territorio.

Il funzionamento della commissione e della sezione speciale è disciplinato dal dodicesimo e tredicesimo comma dell'art. 76.

La sezione speciale del comitato urbanistico di cui al presente articolo per quanto non definito ai precedenti articoli 9 e 49 è inoltre competente a svolgere le attribuzioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 modificato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Art. 91-*ter* - *Proroga dei termini.* — Trascorsi i termini previsi dall'art. 19 della presente legge, su richiesta motivata del comune, la Regione, con decreto del presidente può concedere una proroga non superiore a 18 mesi.

Art. 91-*quater* - *Tutela dello strato attivo del suolo coltivato.* — Al fine di preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani di tutti i livelli previsti dalla presente legge dettano norme:

a) per l'individuazione di aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento;

b) per il conseguente trasferimento sulle stesse aree, agli indicati fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridente.

A tali effetti il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni può essere condizionato all'assunzione degli impegni e all'adempimento delle prescrizioni relative.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. 51.
Istituzione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 28 maggio 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, ente di diritto pubblico.

Art. 2.

Confini

I confini del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, incidente sui comuni di Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand e Sauze d'Oulx, sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge.

I confini del parco naturale sono delimitati da tabelle portanti la scritta «regione Piemonte - parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità a cura dell'ente gestore del parco.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali individuati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Gran Bosco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;

2) organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi;

3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita delle popolazioni locali;

4) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Consiglio direttivo

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) quattro rappresentanti, di cui uno della minoranza, del comune di Salbertrand;

b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei comuni di Exilles, Oulx e Sauze d'Oulx;

c) un rappresentante del comune di Pragelato;

d) tre rappresentanti del consiglio della comunità montana Alta Val Susa, di cui uno della minoranza;

e) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere della provincia di Torino.

Il consiglio direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo statuto del parco. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto prevede:

a) il consiglio direttivo;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente.

Lo statuto deve altresì prevedere le forme di consultazione e di partecipazione degli organi interessati.

I membri del consiglio direttivo ed il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del consiglio direttivo, partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali debbono essere invitati.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 o può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali, nonchè dei comuni interessati.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo.

Art. 7.

Controllo

Il parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand ha un proprio bilancio.

Il bilancio preventivo, deve essere presentato dal consiglio direttivo, sentito il comitato tecnico-scientifico, alla giunta regionale, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della giunta regionale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.

Vincoli e permessi

Sull'intero territorio del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave e torbiere;

b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio;

g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo art. 11.

Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente art. 3;

2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consiglio direttivo.

Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del parco sono previste in apposito piano di assestamento forestale predisposto secondo le previsioni della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, titolo I.

La giunta regionale redige un piano naturalistico a norma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Con apposito regolamento sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste da leggi statali e regionali nonchè da disposizioni comunali.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *f*) ed *h*) ed alla limitazione di cui al n. 1) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

Le violazioni alla limitazione di cui al n. 2) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

I tagli boschivi eseguiti in difformità dal piano di assestamento forestale di cui al quarto comma del precedente art. 8 o senza la prescritta autorizzazione di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, titolo III, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

Le violazioni ai divieti richiamati ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che saranno formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

La vigilanza del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, è affidata:

a) al personale di sorveglianza del parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.

Piano dell'area

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, comprendente il piano naturalistico di cui all'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

La giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area che trasmette ai comuni interessati, alla comunità montana Alta Valle Susa, al comitato comprensoriale di Torino ed alla provincia di Torino, e ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale. Entro lo stesso termine i comitati comprensoriali non competenti per il territorio, gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il comitato urbanistico regionale, sottopone gli atti al consiglio regionale per l'approvazione.

Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 12.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 2.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 2.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area

Per la redazione del piano dell'area, di cui all'art. 11 della presente legge, e del piano naturalistico, di cui al precedente art. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 12.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano naturalistico del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 12.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie per la predisposizione e l'attuazione del piano di assestamento forestale

Alla predisposizione ed all'attuazione del piano di assestamento forestale, di cui al quarto comma dell'art. 8 della presente legge, si provvede mediante gli stanziamenti previsti ai capitoli 3290 e 3300 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilanci per gli anni successivi, a norma del primo comma dell'art. 21 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 16.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 17.

Norma transitoria

I membri del consiglio direttivo, di cui al precedente art. 5 sono nominati dai consigli comunali di Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand e Sauze d'Oulx, dal consiglio della comunità montana Alta Valle Susa e dal consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 maggio 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **52.**

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della giunta regionale in conformità a quanto dispone il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle unità sanitarie locali è disciplinata dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 66 della legge medesima nonchè i comu-

ni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da:

a) enti ospedalieri;

b) consorzi socio-sanitari, limitatamente al settore sanitario, altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari, salvo quanto previsto al successivo punto d);

d) consorzi socio-sanitari, limitatamente al settore sanitario;

e) province, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura ed a presidi sanitari extraospedalieri;

f) comuni, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extraospedaliero o servizio sanitario trasferito.

Art. 3.

Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) per il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere trasmessi alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.

Nella stessa forma, ed entro trenta giorni dal loro verificarsi devono altresì essere comunicate le variazioni, intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da portare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lettera b) del presente articolo, nonchè di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dalla unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera b), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Per i fini indicati al quinto comma, lettera c), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 2 devono trasmettere alla giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente, e in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero in servizio alla data del 29 agosto 1979, ai sensi dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, di stacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente da province e comuni, che risulti utilizzato in un settore sanitario.

Nel caso di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera c), dell'art. 47 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto della entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Prima della trasmissione alla giunta regionale, gli enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi di cui agli articoli 3 e 4 attraverso la contestuale pubblicazione degli stessi, per 15 giorni consecutivi, all'albo dell'ente e all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente medesimo.

Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro 45 giorni dal termine della pubblicazione degli elenchi, all'ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei 30 giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta.

Art. 6.

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, la giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, alla nomina di un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 7.

Con deliberazione della giunta regionale, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'art. 3, salvo quanto previsto al successivo art. 9, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 4, salvo quanto previsto al successivo art. 9, che abbia superato il concorso riservato previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Con deliberazione della giunta regionale è altresì iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge, per la sua individuazione:

a) personale degli enti, casse, servizi a gestione autonoma estinti e posti in liquidazione e individuati ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386 e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), salvo quanto previsto dal successivo art. 9;

b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (terzo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

c) personale della croce rossa italiana (primo e secondo comma dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

d) personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

f) personale degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali, salvo diversa necessità della Regione (secondo comma dell'art. 67, della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

h) personale tecnico sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari co-

munali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali (secondo comma dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

i) personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) previo superamento del concorso riservato di cui al quinto comma, lettera c) dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In attesa della specifica normativa regionale prevista dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale regionale in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale può chiedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con domanda al presidente della giunta regionale, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale: tale personale ancorchè iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale può essere comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a prestare servizio presso gli uffici dei medici e veterinari provinciali fino alla data dell'entrata in vigore della legge regionale prevista dal sopracitato art. 32, in modo da assicurare lo svolgimento delle relative funzioni.

Le amministrazioni interessate devono fornire alla giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettere a), b), c), d), e) e f) del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dai servizi per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera b), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Il personale degli enti, casse, servizi a gestione autonoma estinti e posti in liquidazione e individuati ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, comandato alla Regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anzichè essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali può presentare richiesta, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di cui al comma successivo, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario previa comunicazione, per quanto riguarda il personale degli enti mutualistici, ai rispettivi commissari liquidatori, ai fini dell'inclusione, ai sensi dell'art. 67, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei contingenti previsti al primo comma dello stesso articolo.

L'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale è effettuato con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e decorre dalla medesima data.

Art. 10.

Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

Le deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, formati ai sensi della presente legge, sono aggiornati secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

Art. 11.

Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione è ammesso ricorso in opposizione, entro 45 giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime nel Bollettino ufficiale della Regione. La giunta regionale decide, con provvedimento definitivo, entro 30 giorni dalla notifica dell'opposizione stessa. Decorso inutilmente tale termine, l'opposizione si intende respinta.

Art. 12.

Nell'ambito delle norme legislative e disposizioni amministrative con cui la Regione realizzerà i trasferimenti previsti dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e regolerà i rapporti patrimoniali degli enti ed istituti ivi contemplati, dovrà essere previsto il passaggio agli enti beneficiari del personale dipendente dagli enti elencati dall'art. 2, lettere a) e b) della presente legge, in quanto addetto alla gestione di beni mobili, immobili ed attività di cui sia disposto il trasferimento, non destinati a servizi igienici e sanitari o non inerenti comunque a funzioni in materia igienica e sanitaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1980, n. **53**.
Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1.
Campo di applicazione della legge

La presente legge fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto, in particolare dagli articoli 14, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

La regione e le unità sanitarie locali, per quanto di competenza, le attività di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, garantendo intese con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e promuovendo accordi con le associazioni imprenditoriali.

Art. 2.
Compiti della Regione

La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro anche mediante appositi progetti-obiettivo nell'ambito del piano socio-sanitario triennale, fissando in tale contesto i principi per la pianificazione delle strutture territoriali e le relative misure finanziarie, nonchè emanando norme di indirizzo su specifici problemi di attuazione e assicurando il coordinamento delle iniziative a livello regionale.

Art. 3.
Compiti delle unità sanitarie locali

L'organizzazione e la gestione delle attività per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro è attuata dalle unità sanitarie locali attraverso la utilizzazione integrata di tutti i servizi e presidi della unità sanitaria locale e del relativo personale dipendente e convenzionato ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè per mezzo dei presidi multinazionali di cui all'art. 22 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le unità sanitarie locali assicurano la partecipazione dei lavoratori e degli imprenditori alla formulazione dei programmi di intervento attraverso gli organi di partecipazione previsti dall'art. 18 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

Art. 4.

Compiti di igiene pubblica della unità sanitaria locale

Alla prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro provvede il servizio di igiene pubblica della unità sanitaria locale, il quale ha tra i suoi compiti la direzione tecnica e il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e tutela nel territorio della unità sanitaria locale; la gestione delle attività stesse tramite le strutture e gli operatori presenti nel territorio, utilizzabili ai sensi della vigente normativa sull'ordinamento del personale del S.S.N., e di quella contenuta nelle convenzioni regionali uniche per la medicina generica e specialistica, nonchè tramite operatori del servizio stesso.

L'attività di direzione e di coordinamento viene svolta nel quadro del programma della unità sanitaria locale e garantendo la partecipazione delle istanze sociali, nonchè l'integrazione con altri settori e servizi della unità sanitaria locale.

Art. 5.

Obiettivi della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro

La prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro hanno i seguenti obiettivi:

a) garantire l'integrazione e il coordinamento di tutte le funzioni e le competenze attribuite in materia ai comuni con quelle assegnate alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) indicare le misure idonee alla prevenzione e alla eliminazione dei fattori di rischio conseguenti alla progettazione, attuazione ed esercizio degli impianti produttivi, anche con riguardo ai fattori di nocività presenti nell'organizzazione del lavoro;

c) promuovere, verificare l'attuazione e controllare il rispetto delle specifiche norme a tutela della salute dei lavoratori, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonchè l'attuazione di tutte le misure volte a tutelare la salute, anche ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sui diritti dei lavoratori;

d) garantire la partecipazione dei gruppi omogenei dei lavoratori alle attività di elaborazione e di indagine, anche allo scopo di promuovere l'educazione sanitaria;

e) promuovere e coordinare le attività di ricerca finalizzate alla conoscenza e rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale e sulla base degli accordi stipulati con l'Università, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6.

Attività di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro

Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro sono quelle previste dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in particolare:

1) la individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale, ai sensi della vigente normativa statale;

2) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento e le rappresentanze sindacali, fatta salva la tutela del segretario industriale ai sensi dell'art. 20, comma secondo della citata legge n. 833;

3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza della unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 833;

4) indicazione delle altre misure idonee al risanamento dell'ambiente di lavoro;

5) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche, nonchè i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti ai fattori di rischio, ivi compresi quelli obbligatori ai sensi di legge;

7) la formulazione di pareri preventivi richiesti dai comuni sui progetti di insediamenti industriali e sulle attività produttive in genere, nonchè sulla ristrutturazione degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.

Alle unità sanitarie locali possono essere affidate, su richiesta delle aziende e dei lavoratori, indagini sanitarie periodiche previste dalla vigente legislazione.

Le unità sanitarie locali espletano tali indagini utilizzando in forma integrata i propri servizi e fondi secondo la normativa regionale concernente l'organizzazione della unità sanitaria locale.

Art. 7.

Rapporti con i servizi sanitari aziendali

Il comitato di gestione della unità sanitaria locale, in attuazione di specifica legislazione regionale e in riferimento alla legislazione statale in materia, verifica l'adozione anche da parte dei servizi sanitari aziendali di criteri di priorità della metodologia e della standardizzazione degli interventi, degli strumenti informativi da usare, delle caratteristiche della elaborazione epidemiologica, della forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell'unità sanitaria locale e dei criteri di socializzazione degli stessi ai lavoratori.

Art. 8.

Prestazioni

In attesa del piano socio-sanitario regionale, le attività di prevenzione e di medicina del lavoro vengono erogate a livello di distretto sanitario di base tramite gli operatori, dipendenti o convenzionati, che, nell'ambito delle loro competenze, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di igiene pubblica sono erogate da strutture tecniche di dimensioni multizonale secondo quanto previsto dal successivo art. 9

Art. 9.

Servizi multizonali

Il piano socio-sanitario regionale, ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978. n. 833, individua i presidi multizonali di igiene e sanità pubblica in relazione alla ubicazione e consistenza degli impianti industriali e alla peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio.

I presidi multizonali di igiene e sanità pubblica così individuati operano quali supporti tecnici dei servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali di riferimento e fanno parte integrante del servizio di igiene pubblica della unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati.

Il piano socio-sanitario regionale disciplina altresì l'ordinamento interno dei presidi multizonali di igiene e sanità pubblica in armonia con i principi della presente legge.

Il piano socio-sanitario regionale disciplina le modalità di utilizzazione e integrazione a livello di unità sanitaria locale delle strutture attualmente operanti nel campo della prevenzione e igiene pubblica.

In attesa della individuazione dei presidi multizonali, le unità sanitarie locali si avvarranno delle strutture già dei consorzi provinciali antitubercolari, dei laboratori di igiene e profilassi e degli altri servizi delle amministrazioni provinciali, nonchè di altre strutture operanti nel settore della prevenzione e sicurezza del lavoro, da utilizzare in regime di convenzione.

Art. 10.

Criteri di programmazione e di gestione dell'attività del servizio

Fino all'approvazione del piano socio-sanitario triennale, l'attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro viene programmata dall'unità sanitaria locale, al fine di ordinare, a livello territoriale, le priorità degli interventi in modo da rispondere:

a) agli obblighi di legge;

b) alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni;

c) alle richieste delle aziende e delle loro associazioni.

Nell'ambito delle priorità di cui al precedente comma, vanno assicurati i seguenti adempimenti:

1) formulazione delle mappe di rischio;

2) raccolta e distribuzione dell'informazione relativa ai rischi e ai danni;

3) esecuzione di controlli sull'ambiente e di accertamenti sanitari di cui al precedente art. 6, primo comma, punto 6) e al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 11.
Strumenti informativi

I servizi deputati alla prevenzione e medicina del lavoro per l'esecuzione degli interventi utilizzano, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i seguenti strumenti informativi:

mappe di rischio;

registri dei dati ambientali e biostatici;

nonchè:

le denuncie e il registro degli infortuni;

libretti sanitari individuali;

i risultati delle rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da istituti di parte;

ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 12.
Finanziamento

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge regionale si provvede mediante l'utilizzo dei fondi di cui al cap. 10670 denominato « Erogazione agli enti che gestiscono le funzioni sanitarie delle somme necessarie per le spese correnti » e al cap. 10680 denominato « Erogazione agli enti che gestiscono le funzioni sanitarie per spese di investimenti ».

Il riparto delle quote del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali di cui al precedente comma, sarà effettuato sulla base dei programmi risultanti dal piano socio-sanitario regionale.

In attesa del piano socio-sanitario regionale per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede:

fornendo alle unità sanitarie locali la strumentazione idonea e necessaria allo svolgimento delle rilevazioni ambientali di base;

finanziando l'esecuzione di interventi specifici sulla base dei programmi presentati dalle unità sanitarie locali;

pianificando l'accesso alle strutture integrative di cui all'art. 5, lettera *e*) della presente legge e ad altre strutture di carattere scientifico e di ricerca;

organizzando opportune attività di formazione e qualificazione del personale secondo le esplicazioni del piano annuale di formazione.

Art. 13.
Norme transitorie

Gli ispettorati del lavoro continueranno a svolgere i compiti propri in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori fino all'istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali, assicurando il rispetto delle direttive emanate dall'amministrazione regionale, secondo quanto dispone l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, convertito, con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 14.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 maggio 1980

VIGLIONE

(7299)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 54.
Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione E.S.A.P.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *giugno* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 55.
Integrazione della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 (Bilancio di previsione del parco naturale Alta Valle Pesio).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *giugno* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 56.
Interventi per allestimenti di aree attrezzate per il tempo libero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Piemonte, in attuazione degli articoli 4 e 6 dello statuto e in conformità all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove l'allestimento di aree attrezzate per il tempo libero concedendo i contributi di cui alla presente legge.

Art. 2.
Enti beneficiari ed iniziative ammissibili a contributo

I contributi vengono concessi a comuni e comunità montane per:

a) la realizzazione di parchi gioco, percorsi verdi, percorsi vita, aree verdi attrezzate, impianti ricreativi all'aperto;

b) l'acquisto di attrezzature per le aree di cui al punto *a*).

Nell'allestimento delle aree di cui alla presente legge si deve tenere conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

L'inizio delle opere e l'effettuazione degli acquisti ammissibili a contributo non devono essere anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Ammontare dei contributi

I contributi per le realizzazioni di cui all'art. 2, lettera *a*), non possono essere superiori all'85% delle spese ammissibili con un limite massimo di contributo di lire 20 milioni.

Nelle spese ammissibili sono comprese quelle per i servizi igienici e idrici, l'illuminazione, le strutture fisse strettamente funzionali alla gestione dell'area, l'alberatura, l'acquisto dell'area qualora avvenga ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865; sono escluse le infrastrutture quali strade di accesso e parcheggi.

I contributi per gli acquisti di cui all'art. 2, lettera *b*), non possono essere superiori all'85% delle spese ammissibili con un limite massimo di contributo di lire 5 milioni.

Art. 4.

Ripartizione comprensoriale degli stanziamenti

La giunta regionale delibera annualmente il piano di riparto comprensoriale dei fondi disponibili per l'anno successivo con riferimento alla popolazione residente e al movimento turistico di ciascun comprensorio, tenendo presenti gli obiettivi di riequilibrio regionale.

Gli stanziamenti non utilizzati per un comprensorio sono impiegati per interventi da effettuarsi in altri comprensori.

Art. 5.

Domande di contributo

Le domande per la concessione dei contributi e una copia delle stesse sono presentate al comitato comprensoriale competente entro il 31 marzo di ogni anno, corredate come segue:

Documentazione per ogni tipo di iniziativa:

1) deliberazione con cui il consiglio dell'ente approva l'iniziativa e assume l'impegno di spesa;

2) relazione circa le finalità dell'iniziativa e le modalità d'uso delle strutture;

3) relazione tecnico-illustrativa;

4) estratto autenticato dello strumento urbanistico con evidenziata l'area di intervento;

5) dichiarazione di proprietà o disponibilità dell'area;

6) dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi per la medesima iniziativa, e impegno a comunicare entro dieci giorni l'eventuale ottenimento.

Ulteriore documentazione per le realizzazioni di cui all'articolo 2, lettera a):

7) progetto completo in scala adeguata;

8) computo metrico-estimativo;

9) parere sul progetto rilasciato dall'ufficio del genio civile.

Ulteriore documentazione per gli acquisti di cui all'art. 2, *lettera* b):

7) progetto di installazione riferito alla planimetria della area in scala adeguata;

8) elenco delle attrezzature da acquistare e dei relativi prezzi unitari e complessivi.

L'originale della domanda e i relativi allegati devono essere in bollo competente.

Art. 6.

Concessione dei contributi

La concessione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, sulla base dei piani di intervento comprensoriale predisposti dal competente comitato comprensoriale entro il 30 giugno, tenendo conto degli indirizzi e delle previsioni dei piani locali di sviluppo.

Nel provvedimento di concessione è fissato il termine per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle attrezzature. Tale termine può essere prorogato con decreto del presidente della giunta regionale per eccezionali motivi non imputabili al richiedente. La scadenza del termine senza l'ultimazione delle opere o l'effettuazione degli acquisti comporta la decadenza dal contributo.

La concessione del contributo per le iniziative di cui all'articolo 2, lettera *a*) equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza dei lavori agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 7.

Liquidazione dei contributi

I contributi per le realizzazioni di cui all'art. 2, lettera *a*), sono liquidati con decreto del presidente della giunta regionale in misura pari al 50% all'inizio dei lavori; il rimanente 50% è liquidato a lavori ultimati a seguito di dichiarazione di conformità delle opere ai progetti presentati e documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

I contributi per gli acquisti di cui all'art. 2, lettera *b*), sono liquidati con decreto del presidente della giunta regionale a seguito di dichiarazione di conformità delle installazioni ai progetti presentati e documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 8.

Liceità e divieti di cumulo

I contributi di cui alla presente legge sono tra loro cumulabili.

I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con benefici concessi da enti pubblici per le medesime iniziative purchè l'entità complessiva dei contributi non superi le spese sostenute.

Art. 9.

Norma transitoria

Per l'anno 1980 le domande di contributo possono essere presentate entro il 30 settembre e il piano di intervento comprensoriale è predisposto entro il 30 novembre.

Art. 10.

Al fine dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 450 milioni.

All'onere di 450 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo globale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributi a comuni e comunità montane per allestimenti di aree attrezzate per il tempo libero », con lo stanziamento di 450 milioni in termini di competenza e cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 57.

Contributi a favore del museo di arti e culture extraeuropee di Biella.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge è finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale prevista dall'art. 1 dello statuto del museo di arti e culture extraeuropee con sede in Biella.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo è stanziata annualmente una somma adeguata a far fronte alle esigenze di funzionamento del museo accertate dalla giunta regionale sulla base di una relazione di attività, del bilancio preventivo e del conto consuntivo relativo all'anno precedente che l'amministrazione del museo dovrà presentare ciascun anno entro il 15 ottobre.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 100 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 11790 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante

l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Contributi a favore del museo di arti e culture extraeuropee di Biella per lo svolgimento delle attività istituzionali» con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 58.

Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9: « Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9, è modificato come segue: «In applicazione dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, e per quanto previsto dagli articoli 2, penultimo comma e 7 della presente legge, la giunta regionale può concedere all'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., un contributo annuo».

Art. 2.

L'art. 14 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9, è sostituito dal seguente:

Art. 14. — La legge regionale 9 aprile 1975, n. 21: «Interventi a favore dei comuni e dei consorzi di enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate», è così modificata:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni ed a consorzi di enti locali, situati nelle aree di cui al successivo art. 2 e dotati di strumento urbanistico, che perseguono finalità di sviluppo industriale ed artigiano contributi in conto capitale per le spese relative all'acquisizione dei terreni e alle opere di urbanizzazione necessarie per l'apprestamento di aree per insediamenti industriali ed artigianali in zone per le quali si intervenga in armonia con i principi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni».

L'art. 3 è abrogato.

Il quarto comma dell'art. 4 è sostituito dai seguenti:

«I contributi in conto capitale possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile se richiesti da consorzi di enti locali e fino all'80 per cento della stessa spesa se richiesti da comuni singoli.

D'intesa con tali enti, ove risultino costituite apposite società di intervento per la realizzazione e la gestione delle aree ammesse ai benefici della presente legge, i contributi, fatta eccezione per quelli relativi all'acquisizione di terreni, possono essere concessi ed erogati direttamente a favore di dette società.

Per gli effetti della presente legge i consorzi misti tra operatori ed enti locali sono equiparati alle società di intervento».

All'art. 5, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Il piano per insediamenti produttivi è redatto in collaborazione con un apposito comitato tecnico promosso dall'ente destinatario del contributo regionale ed avente carattere consultivo. Il comitato tecnico è formato da cinque tecnici di cui uno designato dalla regione Piemonte, uno dall'ente destinatario del contributo regionale, uno dall'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., uno dalle organizzazioni sindacali e uno dalle organizzazioni degli industriali».

All'art. 6, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La approvazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori».

All'ultimo comma del medesimo art. 6 le parole «direttamente a favore del comune o del consorzio che esegue le opere» sono soppresse.

L'art. 7 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 59.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 37: « Istituzione del museo regionale di scienze naturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 3, quarto comma, punto 3), dopo le parole «del museo e» sostituire le parole «la sua eventuale suddivisione in sezioni» con le seguenti parole «della sua suddivisione in reparti e sezioni».

All'art. 4 aggiungere in fine il seguente comma: «Ai membri del comitato scientifico sono riconosciute le misure delle indennità di missione e dei rimborsi spese di cui all'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74».

All'art. 6, ultimo comma, sostituire le parole «ed in ogni altro caso in cui manchi il direttore le funzioni ad esso spettanti» con le parole seguenti «le funzioni spettanti al direttore».

All'art. 7 aggiungere in fine i seguenti commi:

«Al fine di introitare le somme derivanti dall'attività istituzionale del museo, nel bilancio regionale sarà istituito apposito capitolo di entrata con la denominazione "Proventi a titolo vario derivanti dall'attività istituzionale del museo di scienze naturali"».

«Al direttore del museo di scienze naturali sarà affidata la gestione di un fondo economale il cui importo e le cui modalità di utilizzo saranno stabiliti annualmente con apposite deliberazioni della giunta regionale e con obbligo di rendicontazione periodica».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 60.

Organizzazione e funzionamento della unità sanitaria locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 del 3 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Scopo della legge

La presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento della unità sanitaria locale (U.S.L.) per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi in materia di sanità e di assistenza attribuiti, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai comuni singoli o associati secondo le statuizioni della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

Art. 2.

Organizzazione della unità sanitaria locale e relativa articolazione

Le articolazioni organizzative della unità sanitaria locale sono:

a) i servizi;

b) le sezioni.

Il servizio è l'unità fondamentale della struttura organizzativa della unità sanitaria locale e, ai fini della presente legge, essa deve intendersi come esercizio organizzativo di una o più funzioni specifiche.

La sezione si configura come attività di coordinamento degli interventi fra loro aggregabili espletati a livello periferico dai servizi. La giunta regionale, in relazione ai progetti obiettivo del piano socio-sanitario regionale triennale, individua le sezioni ai fini della successiva istituzione nelle singole unità sanitarie locali.

L'organizzazione, il coordinamento e il funzionamento di tutti i servizi e la direzione del personale è assicurata dall'ufficio di direzione, in relazione al disposto dell'art. 26 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e secondo quanto statuito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'unità sanitaria locale organizza l'erogazione delle prestazioni per aree distrettuali e zonali.

L'organizzazione funzionale delle unità sanitarie locali deve essere conforme ai criteri stabiliti dall'art. 23 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

Art. 3.

I servizi e relative funzioni

I servizi di cui al precedente art. 2 sono dotati di autonomia tecnico funzionale e comprendono tutti i presidi, gli uffici e le strutture operanti sul territorio di competenza della unità sanitaria locale.

Ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, i servizi della unità sanitaria locale devono assolvere nel territorio di competenza alle seguenti funzioni specifiche:

a) igiene ambientale e dei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti;

b) medicina legale;

c) igiene (ispezione, vigilanza, polizia, profilassi), e assistenza veterinaria;

d) assistenza sanitaria di base;

e) assistenza sanitaria integrativa di base (assistenza specialistica intra ed extra ospedaliera);

f) tutela della salute mentale;

g) assistenza farmaceutica;

h) sociale e assistenziale;

i) gestione tecnica del bilancio, contabilità e cassa;

l) gestione economale, provveditoriale e tecnica;

m) amministrazione del personale, patrimoniale e legale.

In ciascuna unità sanitaria locale devono essere attivati i seguenti servizi:

1) servizio di igiene pubblica per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera *a*);

2) servizio veterinario per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera *c*). Con apposita legge regionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, verrà definitivamente disciplinato il riordino dei servizi veterinari anche con individuazione degli ambiti territoriali di competenza del servizio;

3) servizio di medicina legale per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera *b*);

4) servizio di assistenza sanitaria di base per l'espletamento delle funzioni di cui alle lettere *d*) e *g*);

5) servizio di assistenza sanitaria integrativa di base per l'espletamento delle funzioni di cui alle lettere *e*) e *f*);

6) servizio socio-assistenziale per l'espletamento delle funzioni di cui alla lettera *h*);

7) servizio economico-finanziario per l'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera *i*);

8) servizio tecnico-economale per l'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera *l*);

9) servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale per l'assolvimento delle funzioni di cui alla lettera *m*).

Nelle unità sanitarie locali con oltre 50.000 abitanti possono essere attivati distinti servizi per lo svolgimento delle funzioni di assistenza sanitaria di base e di assistenza farmaceutica.

Il piano socio-sanitario regionale triennale individua le unità sanitarie locali dove debbano essere attivati ulteriori servizi per l'espletamento delle singole funzioni elencate al secondo comma del presente articolo.

I responsabili dei servizi della unità sanitaria locale devono appartenere alla qualifica apicale del rispettivo ruolo di appartenenza e devono espletare servizio a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I responsabili dei servizi di igiene pubblica, di medicina legale, di assistenza sanitaria di base, di assistenza sanitaria integrativa di base, di assistenza farmaceutica, di assistenza e igiene veterinaria, devono appartenere al ruolo sanitario con riferimento ai quadri di specifica professionalità: per l'assistenza integrativa di base tale professionalità viene individuata nel ruolo di medici con funzionalità igienico-organizzative.

I responsabili del servizio economico sanitario, del servizio tecnico economale e del servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale devono appartenere al ruolo amministrativo, ovvero al ruolo professionale di corrispondenza.

Ai servizi socio-assistenziali è preposto un responsabile in possesso di requisiti specifici di professionalità richiesti dalle norme legislative e contrattuali, scelto dal comitato di gestione anche tra il personale appartenente al ruolo degli enti locali comandato presso la unità sanitaria locale.

Art. 4.

Le sezioni

L'ufficio di direzione individua i servizi interessati alla attività della sezione e il personale di ciascun servizio mette a disposizione della stessa fino alla realizzazione dei progetti-obiettivo, ai fini della relativa costituzione.

La sezione è coordinata dall'ufficio di direzione.

In deroga a quanto disposto dal quarto comma del precedente art. 2, al fine di affrontare e risolvere situazioni evidenziate dal programma zonale, l'ufficio di direzione attiva le procedure di cui al primo comma per la costituzione di specifiche sezioni.

L'attività delle sezioni non può comportare variazioni della pianta organica.

Art. 5.
Ufficio di direzione

Per l'assolvimento delle attività di cui all'art. 26 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, l'ufficio di direzione si articola nelle seguenti aree tecnico-operative:

affari generali e segreteria organi collegiali;

affari relativi alla formazione professionale ed educazione sanitaria, nell'ambito dei piani regionali e secondo le esigenze espresse dalla unità sanitaria locale;

informazione ed epidemiologia;

proposta di programmazione e verifica attuazione piani socio-sanitari.

Il comitato di gestione acquisisce il parere del responsabile del servizio in ordine alle determinazioni riguardanti il servizio medesimo; dell'acquisizione del parere espresso deve essere fatta menzione nelle deliberazioni del comitato di gestione.

I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione e partecipano senza voto alle sedute dell'assemblea generale della associazione.

La verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali della unità sanitaria locale è svolta dalla segreteria organi collegiali sotto la responsabilità del coordinatore amministrativo.

Al coordinatore amministrativo o suo delegato spetta altresì l'autenticazione degli atti.

I coordinatori dell'ufficio di direzione sono responsabili in solido con gli amministratori per le spese di cui all'ultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I coordinatori dell'ufficio di direzione sono scelti dal comitato di gestione con le modalità e criteri previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e durano in carica un triennio coincidente con la durata del piano regionale socio-sanitario.

Art. 6.
Dipartimenti

I dipartimenti sono aggregazioni di unità operative di uno o più servizi, finalizzate all'espletamento di attività affini e complementari. Nel dipartimento si aggregano anche unità operative di istituzioni universitarie e istituzioni sanitarie pubbliche convenzionate ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I piani socio-sanitari regionali triennali individuano i dipartimenti e i criteri organizzativi degli stessi, anche in ordine a quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 7.
I presidi

Il presidio è struttura tecnico funzionale complessa della unità sanitaria locale da questa organizzato e gestito in forma integrata nell'ambito di ciascuno dei servizi di cui al precedente art. 3.

I piani socio-sanitari regionali triennali individuano i presidi di maggiore rilevanza e complessità, sia a diretta gestione che appartenenti ad istituzioni pubbliche sanitarie di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprendendo comunque le strutture che erogano assistenza sanitaria in costanza di degenza e le strutture socio-assistenziali residenziali. Dettano altresì criteri e prescrizioni per l'individuazione e la organizzazione di altri presidi da parte della unità sanitaria locale.

La costituzione di presidio deve essere deliberata dall'assemblea generale su proposta del comitato di gestione, sentito l'ufficio di direzione ed essere conforme e coerente con il piano socio-sanitario regionale; nel provvedimento deliberativo dovranno essere indicate, a pena di nullità, le compatibilità finanziarie con il fondo annuale assegnato.

Art. 8.
Presidio poliambulatoriale

Il poliambulatorio è il presidio che esplica a livello zonale funzioni di assistenza specialistica.

L'attività del medesimo può svolgersi anche nell'ambito dello stabilimento ospedaliero.

Gli operatori di detti presidi espletano di norma la loro attività professionale in *èquipes*, a supporto e in stretto collegamento con gli operatori del distretto sanitario di base.

Art. 9.
Lo stabilimento ospedaliero

Lo stabilimento ospedaliero è struttura della unità sanitaria locale per la diagnosi e cura degli infermi in costanza di degenza, collegata funzionalmente e operativamente con le altre strutture e servizi socio-sanitari del territorio.

I requisiti minimi degli stabilimenti ospedalieri sono quelli previsti dall'art. 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il piano socio-sanitario regionale triennale determina i criteri per l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in armonia con i principi e indirizzi di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La funzione di vigilanza igienica di organizzazione all'interno dello stabilimento ospedaliero è di competenza del servizio assistenza sanitaria integrativa di base.

Le funzioni amministrative degli stabilimenti ospedalieri sono attribuite, per la parte di competenza, ai servizi amministrativi della unità sanitaria locale.

Art. 10.
Individuazione e gestione dei presidi e servizi multizonali

Il piano regionale socio-sanitario individua i presidi e i servizi ospedalieri ed extra ospedalieri che, per le specifiche finalità perseguite, per le caratteristiche tecniche e per le competenze specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale, definisce gli ambiti territoriali serviti e ne disciplina l'organizzazione.

Per servizio multizonale, agli effetti del presente articolo, si intende una attività specifica espletata in forma organizzata, rivolta a soddisfare le esigenze degli utenti di più unità sanitarie locali.

I presidi multizonali ed i servizi multizonali, individuati a norma del precedente comma, sono gestiti dalle unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale, sono ubicati, in armonia del disposto di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In considerazione della particolare complessità gestionale dei presidi e dei servizi multizonali, la legge regionale stabilisce le modalità per l'integrazione del comitato di gestione della unità sanitaria locale competente per territorio e la eventuale sua articolazione, ai sensi del secondo comma, lettera *d*), dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in armonia con la legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

Il presidio multizonale individuato dal piano socio-sanitario regionale è diretto da un operatore sanitario ovvero, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale, da un operatore del ruolo professionale appartenente alla posizione apicale.

L'unità sanitaria locale, cui è affidata la gestione di uno o più presidi o servizi multizonali, tiene uno specifico conto di gestione generale della unità sanitaria locale, in conformità alla emanata legge regionale che disciplina la contabilità della unità sanitaria locale.

I servizi e presidi multizonali fanno parte integrante del servizio competente per territorio e per funzione di cui al precedente art. 3.

Art. 11.
Coordinamento interzonale dei presidi e servizi multizonali

In conformità al piano regionale socio-sanitario, il comitato di gestione della unità sanitaria locale, che gestisce presidi e servizi multizonali, d'intesa con i comitati di gestione delle altre unità sanitarie locali interessate, assicura il collegamento funzionale e il coordinamento di tali presidi e servizi con i servizi interessati dalle unità sanitarie locali servite, anche attraverso forme di collaborazione continuativa fra il personale in essi operanti.

I programmi riguardanti l'attività dei presidi e servizi multizonali sono preventivamente sottoposti per il parere, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente ai comitati di gestione delle altre unità sanitarie locali interessate. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali si intende reso in senso positivo.

I programmi dovranno contenere indicazioni circostanziate dei pareri espressi.

Entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno dovrà essere convocata dal presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale, nel cui territorio operano servizi o presidi multizonali, una conferenza dei presidenti dei comitati di

gestione delle unità sanitarie locali che fruiscono di detti servizi e presidi, al fine di verificare la gestione sotto il profilo economico-finanziario, in ordine alla attuazione dei programmi, un rapporto alla possibilità di utilizzo del presidio e servizio in connessione con le esigenze emergenti da ciascuna unità sanitaria locale.

A dette riunioni partecipano obbligatoriamente:

i coordinatori sanitari e amministrativi delle unità sanitarie locali interessate;

il responsabile del presidio o servizio multizonale;

i responsabili dei servizi interessati delle unità sanitarie locali.

Art. 12.

Organizzazione distrettuale

Il distretto sanitario di base è organizzato dalla unità sanitaria locale in riferimento ad aree territoriali individuate ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e secondo i criteri stabiliti nel piano socio-sanitario regionale triennale.

Quale centro di servizi differenziati e integrati, in attuazione dei programmi definiti dalla unità sanitaria locale provvede a:

erogare prestazioni di primo livello e di pronto intervento di natura sanitaria, socio-assistenziale;

raccogliere elementi conoscitivi dell'ambiente di vita e lavoro ed elementi epidemiologici.

Nel distretto si realizza la partecipazione dei cittadini alla gestione del servizio.

Espletano attività a livello distrettuale:

operatori sanitari, a rapporto di pubblica dipendenza o libero professionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e operatori sociali, che possono costituirsi in équipes fisse e mobili in relazione alle indicazioni dei progetti obiettivo, alla natura dell'intervento sanitario e/o sociale, alla professionalità richiesta;

uno o più operatori amministrativi per la raccolta di dati e per altri adempimenti da svolgere nel luogo di dimora del cittadino e/o presso le strutture presenti nell'area distrettuale.

Il comitato di gestione può nominare tra gli operatori del distretto, su motivata proposta dell'ufficio di direzione, un coordinatore di distretto, nel rispetto dell'ordinamento del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del comma ottavo dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il coordinatore di distretto promuove il collegamento organizzativo tra operatori, sia che esplichino attività in équipes, o singolarmente, nell'ambito del distretto; ha facoltà di proposta ai responsabili dell'ufficio di direzione, sulla base delle indicazioni emerse nei momenti di partecipazione.

Gli operatori del distretto sanitario di base fanno capo sotto il profilo organizzativo al coordinatore di distretto e rispondono gerarchicamente al responsabile del servizio competente per materia.

Art. 13.

Attività distrettuale

Le attività fondamentali che debbono essere svolte a livello distrettuale, secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale, sono:

a) tutela della igiene pubblica e della alimentazione e nutrizione, anche mediante l'esecuzione di prelievi; la profilassi delle malattie infettive; la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; gli accertamenti e le certificazioni medico legali collegate alle attività sanitarie di base; l'attività di polizia mortuaria;

b) l'assistenza medico generica, pediatrica, ostetrica, odontostomatologica, ambulatoriale e domiciliare; le attività di prelievo per indagini di laboratorio; le attività di prevenzione nell'età evolutiva; i servizi di guardia medica; il trasporto degli infermi; le attività di prevenzione e protezione sanitaria materna; le attività di tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile; le attività di tutela della salute mentale e di tutela sanitaria delle attività sportive; le attività di prevenzione delle tossicodipendenze; le attività di riabilitazione eseguibili ambulatoriamente o al domicilio; la distribuzione dei farmaci; l'assistenza sociale ed infermieristica ambulatoriale e domiciliare; la promozione della socializzazione e delle attività antiemarginanti; la raccolta di dati informativi; la divulgazione dei dati informativi in ordine alla corretta utilizzazione dei servizi; le attività di educazione sanitaria;

c) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e delle zoonosi; il controllo e la vigilanza sull'igiene della produzione, trasformazione, conservazione, commercio e distribuzione degli alimenti di origine animale; la polizia veterinaria; la vigilanza sulla alimentazione e farmaci per la zootecnia; l'ispezione e la vigilanza sugli allevamenti, macelli, mercati ittici e mercati carne; la vigilanza sulla fecondazione artificiale; la vigilanza sulla assistenza zooiatrica espletata da strutture e operatori privati;

d) a norma dell'art. 29 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, attività di segreteria sociale e di informazione; erogazione delle prestazioni economiche, sia di tipo straordinario che continuativo; soddisfacimento delle esigenze abitative mediante interventi in materia di alloggi; gli interventi tecnici necessari per l'affidamento e l'adozione, il sostegno sociale e psicologico ai nuclei affidatari ed adottivi; l'assistenza domiciliare, tramite prestazioni di aiuto per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona nelle attività giornaliere; l'organizzazione delle comunità alloggio e dei gruppi famiglia; il sostegno degli inserimenti occupazionali di handicappati, assicurando l'intervento sul luogo di lavoro di operatori sociali con funzioni di supporto.

Art. 14.

Organizzazione zonale

A livello dell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale o polidistrettuale vengono espletate tutte le attività non comprese tra quelle distrettuali, ai fini dell'assolvimento delle funzioni di cui al precedente art. 3.

Art. 15.

Composizione e compiti del comitato di consultazione tecnica dell'unità sanitaria locale

Al fine di assicurare la partecipazione degli operatori alla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e dei relativi servizi, in ogni unità sanitaria locale è costituito un comitato di consultazione tecnica, con il compito di fornire pareri al comitato di gestione in ordine all'organizzazione, gestione e funzionamento dei servizi, presidi ed uffici dell'unità sanitaria locale ed inoltre in ordine alle proposte di piani e di programmi.

E' facoltà del comitato di consultazione tecnico formulare proposte al comitato di gestione nell'ambito delle materie su cui è tenuto a fornire pareri.

La composizione del comitato di consultazione tecnica e le modalità di funzionamento sono disciplinate dallo schema di regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, secondo criteri di rappresentatività professionale, di operatività territoriale e di servizio, indipendentemente dalle qualifiche funzionali e dalla posizione contrattuale.

In ogni unità sanitaria locale devono essere attivati i comitati consultivi per l'applicazione delle convenzioni nazionali uniche con gli operatori sanitari.

Art. 16.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione la unità sanitaria locale attiva le seguenti sezioni:

tutela salute dei lavoratori;

tutela materno-infantile, dell'età evolutiva e della collettività minorile;

tutela delle persone anziane.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. **61**.

Modifica del disciplinare allegato alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46: « Interventi a favore dei consorzi tra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al primo comma del punto n. 2 del disciplinare per l'allestimeto di discariche controllate dei rifiuti solidi, allegato alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, è aggiunta la seguente lettera:

f) è ammessa una motivata deroga riduttiva della distanza prevista dall'art. 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366, quando ciò risulti necessario, specie in zone montane e collinari nel rispetto degli altri criteri dettati dal presente disciplinare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1980, n. **62**.

Rideterminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, le indennità di presenza previste dall'art. 1 della legge regionale 26 giugno 1973, n. 14, sono rideterminate nella seguente misura:

L. 55.000 al presidente;

L. 35.000 agli esperti eletti dal consiglio regionale ed agli altri componenti.

Art. 2.

Sono inoltre estese ai presidenti ed ai componenti del CO.RE.CO. e delle sue sezioni decentrate, nel caso di partecipazione a riunioni convocate dalla Regione, oppure, previa autorizzazione della Regione a convegni amministrativi e di studio, cui siano interessati, le misure delle indennità di missione ed i rimborsi spese di cui all'art. 11, primo comma, della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 500 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si fa fronte con la diponibilità esistente al cap. 150 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1980, n. **63**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54: « Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54, sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nell'articolo successivo.

Art. 2.

All'art. 14, primo comma, le parole « dal 1° maggio al 30 novembre » sono sostituite dalle parole « dal 1° aprile al 30 settembre » e le parole « dal 1° dicembre al 30 aprile » sono sostituite dalle parole « dal 1° ottobre al 31 marzo ».

All'allegato 1, punto 5) « Servizi idrosanitari », le dimensioni di gabinetti e docce previste in m 1,20x1,20 sono sostituite dalle seguenti dimensioni: « m 1,00x1,20 ».

All'allegato 1, punto 7) « Approvvigionamento idrico » è aggiunto il seguente comma:

« Le attrezzature di emergenza e di riserva di cui al precedente comma sono da ritenersi obbligatorie unicamente laddove se ne ravvisi la necessità da parte dell'ufficiale sanitario in relazione alla situazione idrica locale ».

All'allegato 1, punto 15) « Piazzole » è aggiunto il seguente comma:

« La superficie delle piazzole è riducibile di un massimo di mq 15 qualora non sia consentita la sosta degli automezzi nella piazzola stessa; in tal caso pari superficie dovrà essere aggiunta a quella prevista per le apposite aree di parcheggio, senza attribuzione di punteggio ai fini della classificazione; l'obbligo dell'ampliamento delle aree di parcheggio non sussiste per i complessi con solo accesso pedonale ».

All'allegato 1, punto 16) « Preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno », dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Per i campeggi siti nelle zone montane è consentito l'uso di preingressi con una superficie di mq 8 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 maggio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1980, n. 64.
Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del 3 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per ogni anno di servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti ed ai loro aventi causa, un trattamento previdenziale - (indennità di fine servizio) pari a 1/12 dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo) corrisposta a titolo di indennità di premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo corrisposta dalla Regione stessa o da altro ente previdenziale.

La disposizione di cui al precedente primo comma opera dopo almeno un anno di servizio prestato a favore della Regione, indipendentemente se e presso quale ente previdenziale maturi il diritto a pensione, ed è ad integrazione dell'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 63.

Art. 2.

I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale sono:

a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione in constanza di rapporto di impiego o di lavoro;

b) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

c) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

d) i servizi non contemplati nei punti *b*) e *c*), riconosciuti o riconoscibili ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, come modificato dalla legge 5 dicembre 1975, n. 60, indipendentemente dalla natura o qualificazione giuridica del rapporto di impiego pubblico o equiparato.

I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici diversi dalla Regione, per poter essere considerati nel computo del trattamento previdenziale debbono essere riscattati ad iniziativa dell'interessato, secondo l'ordinamento I.N.A.D.E.L - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, a favore e cura dell'I.N.A.D.E.L. stesso, ove le disposizioni disciplinanti lo consentano, oppure, in caso contrario, a favore e cura della Regione applicando le regole di riscatto contemplate dall'ordinamento I.N.A.D.E.L.

Sono computabili senza riscatto quei servizi che abbiano dato luogo a rapporti previdenziali ancora in essere all'atto della costituzione del rapporto di impiego o di lavoro con la Regione e che tali permangano anche dopo la costituzione del rapporto. Nella ipotesi di preesistenti rapporti previdenziali non instaurati con l'E.N.P.A.S. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, o l'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, i servizi che vi hanno dato luogo sono riconoscibili senza riscatto solo se le indennità di anzianità ed analoghe, maturate e spettanti per effetto dei rapporti previdenziali stessi, sono versate alla Regione oppure, per statuizioni di leggi della Repubblica o della Regione, all'I.N.A.D.E.L. o all'ente pubblico presso il quale è acceso il rapporto previdenziale.

Art. 3.

Il personale transitato o assunto direttamente dalla Regione per la prima formazione degli uffici regionali o che è stato o sia trasferito alla Regione da leggi dello Stato rivolte al completamento dell'ordinamento regionale, anche per soppressione di enti pubblici, ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di anzianità, di buonuscita, di rifondere la somma lorda (a tali titoli percepita) a favore della Regione in un'unica soluzione ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.

La rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito. Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso.

Art. 4.

I dipendenti interessati al riconoscimento di servizi ai fini del trattamento di previdenza, che non siano già utili a detto fine alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data predetta; per il personale non in servizio a tale data, il termine decorre dal giorno di notificazione del provvedimento di costituzione del rapporto d'impiego o di lavoro. In caso di opzione per il pagamento in unica soluzione, di cui al precedente art. 3, questo deve avvenire nel termine perentorio di giorni novanta dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento adottato dall'amministrazione.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'ordinamento I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, per i riscatti operati dall'istituto medesimo.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 250 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede:

per 200 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980;

per 50 milioni mediante iscrizione di una somma, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata con la denominazione: « Versamenti effettuati dal personale dipendente per riscatto di servizi ai fini previdenziali ».

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sarà conseguentemente iscritto apposito capitolo con la denominazione « Spese per la omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale » con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 maggio 1980

VIGLIONE

(7291)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1980, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1978, n. 75, concernente la garanzia fidejussoria a favore delle opere universitarie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti di somma previsti dalla legge regionale 21 novembre 1978, n. 75 per il rilascio di fidejussione da parte della Regione a garanzia delle anticipazioni contratte dalle opere universitarie ivi contemplate, sono aumentati sino alla concorrenza di lire 2 miliardi, di cui lire 1.280 milioni per le opere universitarie di Chieti, Pescara e Teramo e lire 720 milioni per le opere universitarie de L'Aquila.

Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nella predetta legge regionale 21 novembre 1978, n. 75, estendendosi la durata della garanzia per il massimo di un triennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come rischio e valutato in lire 25 milioni per anno, si provvede, per l'anno 1980, mediante riduzione, di pari importo per competenza e per cassa del cap. 2845 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 2762 denominato «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia a favore delle opere universitarie», con uno stanziamento di competenza e di cassa pari a lire 25 milioni.

Negli esercizi successivi l'onere sarà iscritto nei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 aprile 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 27.

Contributo regionale alle comunità montane nelle spese di funzionamento.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle comunità montane istituite con legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, al fine di favorire l'attività, viene concesso un contributo nelle spese del personale e di ufficio.

L'erogazione del contributo a ciascuna comunità montana è disposta con deliberazione della giunta regionale, sulla base dei criteri di riparto di cui all'art. 1 della legge regionale 2 agosto 1977, n. 6.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge determinato, per l'anno 1980, in L. 600.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2899, partita n. 4, elenco n. 5, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è istituito ed iscritto, nella sola competenza, nel settore 12, titolo II, sezione X, categoria III, destinazione programmatica 1, natura giuridica 1, il cap. 1252 denominato «Contributi alle comunità montane nelle spese di funzionamento» con lo stanziamento di L. 600.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 maggio 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 28.

Norme per la costituzione su base regionale della commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica e guida turistica ad indirizzo speleologico in Abruzzo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituita su base regionale, presso la giunta regionale, secondo dipartimento, settore turismo, la commissione di esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica e guida turistica ad indirizzo speleologico in Abruzzo.

Art. 2.

La composizione della commissione di cui al precedente articolo viene stabilita come segue:

il componente della giunta regionale preposto al settore turismo o un suo rappresentante: presidente;

un rappresentante dell'amministrazione delle belle arti, antichità e belle arti o monumenti e gallerie;

un rappresentante degli enti provinciali per il turismo della Regione designato dalla UNEPT;

un rappresentante degli enti locali possessori di grotte turistiche;

un docente di lingue estere per le quali vi siano esaminandi;

un rappresentante delle associazioni speleologiche abruzzesi designato dalla Federazione speleologica abruzzese;

un rappresentante del sindacato guide;

un rappresentante della Società speleologica italiana;

un rappresentante del soccorso alpino C.A.I., delegazione speleologica;

un funzionario del competente ufficio di pubblica sicurezza;

il funzionario della carriera direttiva del settore turismo responsabile del servizio.

Funge da segretario un dipendente regionale con la qualifica non inferiore a istruttore.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della stessa, viste le designazioni delle competenti amministrazioni pubbliche e degli altri enti ed organismi interessati.

Per i singoli membri della commissione possono essere nominati dei supplenti.

Art. 3.

La sessione di esami viene disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa, su proposta del componente della giunta preposto al settore turismo.

Col medesimo atto vengono specificati il programma di esami, consistenti in una prova scritta ed un colloquio, ed il numero delle guide.

Art. 4.

Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di cui al precedente articolo e la data degli esami, la Regione cura, con l'eventuale collaborazione di enti ed associazioni operanti nel settore, corsi di lezioni teorico-pratiche preparatorie per aspiranti alla professione di guida speleologica.

Al termine di ciascun corso, i cui istruttori sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, sarà compilato, a cura dell'istruttore capo, un rapporto collegiale su ogni partecipante. Detto rapporto è rimesso alla commissione di cui all'art. 2 che può disporre che il candidato sostenga le prove pratiche in sua presenza.

Analogo corso di lezioni preparatorie può essere tenuto per le guide turistiche ad indirizzo speleologico.

La partecipazione sarà aperta a tutti coloro che avranno fatto regolare domanda di ammissione alla sessione d'esami.

Art. 5.

Presso la giunta regionale, settore turismo, viene istituito e conservato un elenco ufficiale delle guide speleologiche e delle guide turistiche ad indirizzo speleologico.

Nell'elenco vengono indicati gli estremi della licenza comunale, l'indirizzo del titolare, la qualifica, i rinnovi e le variazioni.

Il titolare della licenza è tenuto a comunicare eventuali variazioni alla giunta regionale, settore turismo.

Art. 6.

E' fatto obbligo alle guide speleologiche di collaborare attivamente e gratuitamente alle operazioni di soccorso speleologico realizzate dal Corpo nazionale di soccorso alpino del C.A.I., delegazione speleologica.

Art. 7.

L'esercizio saltuario, nella regione Abruzzo, della professione da parte di guide speleologiche o guide turistiche ad indirizzo speleologico, provenienti da altre regioni o dall'estero con i loro clienti, non è soggetto ad autorizzazioni della Regione, salva l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 8.

Per quanto concerne l'esercizio della professione di guida speleologica le discese in grotta vengono valutate in tre scale di difficoltà:

« facile »;
« impegnativa »;
« difficile ».

Nell'apposito catasto speleologico, da istituire ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1975, n. 32, viene citata quale scala di valutazione è scelta per ogni singola cavità, con l'indicazione delle persone che potranno essere assunte dalle guide speleologiche nelle discese, in relazione ad ogni scala di difficoltà.

Art. 9.

Ai componenti la commissione sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio di cui alle leggi regionali 10 agosto 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31.

Alle spese per il funzionamento della commissione, compreso il pagamento dei gettoni ai commissari, previste in lire 5 milioni per l'anno 1980, è provveduto con i fondi stanziati al cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, presuntivamente determinato in lire 2 milioni per anno, si fa fronte nel 1980 con lo stanziamento iscritto al cap. 2153 dello stato di previsione della spesa del 1980 e negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 maggio 1980

RICCIUTI

(7551)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **29.**
Modifica all'art. 27, terzo comma, dello statuto della comunità montana « Valle Roveto », zona omogenea « G », comuni della provincia di L'Aquila, approvato con legge regionale 6 giugno 1975, n. 54, modificato con leggi regionali 13 aprile 1976, n. 15 e 9 giugno 1978, n. 28.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, le modifiche all'art. 27, terzo comma, dello statuto della comunità montana « Valle Roveto », zona omogenea « G » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 maggio 1980

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **30.**

Interpretazione autentica dell'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43, recante: Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici d'interesse regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43, si applicano anche ai progetti inerenti la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, di cui alla legge regionale **14** maggio **1975, n. 39.**

Nei casi contemplati da detto art. 16 non è applicabile, quindi, la procedura prevista dall'art. 9 della citata legge regionale 14 maggio 1975, n. 39.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 maggio 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **31.**

Modifiche a norma del regolamento (CEE) n. 2141/79 degli importi relativi agli aiuti previsti dalla legge regionale 2 marzo 1979, n. 12.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli importi relativi agli aiuti di cui alla legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, recante: « Normativa attuazione direttive C.E.E. in agricoltura », e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati secondo quanto stabilito dal regolamento delle Comunità economiche europee n. 2141 del 28 settembre 1979.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale numero 12/1979, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato nel modo seguente:

« Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta è concesso, per la tenuta della contabilità aziendale, **un** contributo di 751 ECU, erogabile in quattro rate per un importo di 323 ECU (pari al 43% del contributo medesimo) nel primo anno, 210 ECU (pari al 28%) nel secondo anno, 135 ECU (pari al 18%) nel terzo anno e 83 ECU (pari all'11%) nel quarto anno ».

Art. 3.

L'art. 30 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone individuate dalla legge n. 352/76 la determinazione dell'indennità compensativa di cui al precedente art. 22 avverrà secondo i seguenti scaglioni di ampiezza:

per le prime 5 UBA: 65,6 ECU (importo massimo) per ciascuna UBA;

per le UBA oltre le 5 e fino a 10: 45,9 ECU (70 % dell'importo massimo per ciascuna UBA);

per le UBA oltre le 10: 20,3 ECU (importo minimo) per ciascuna UBA.

Limitatamente alle zone definite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva (CEE) n. 268/1975 e nel caso di produzioni diverse da quelle dell'allevamento bovino, ovino e caprino, la determinazione dell'indennità compensativa avverrà in base alla superficie agricola utilizzata, al netto di quella destinata alle produzioni di cui all'art. 6, comma quarto, della legge numero 352/1976, secondo i seguenti scaglioni di ampiezza delle imprese:

da 3 a 5 ettari: 45,9 ECU (70% dell'importo massimo) per ciascun ettaro;

oltre i 5 ettari e fino a 10: 32,8 ECU (50 % dell'importo massimo) per ciascun ettaro;

oltre i 10 ettari: 20,3 ECU (importo minimo) per ciascun ettaro.

Art. 4.

In conformità a successivi regolamenti delle Comunità economiche europee il presidente della giunta regionale è autorizzato a variare, con proprio decreto, l'importo degli aiuti di cui alla legge regionale n. 12/1979, nonchè gli importi delle rate e degli scaglioni di ampiezza di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sulla base delle percentuali ivi riportate.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 2 maggio 1980

RICCIUTI

(7552)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. **32.**

Indennità spettanti ai componenti del comitato regionale tecnico amministrativo, sezione urbanistica e beni ambientali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti del comitato regionale tecnico amministrativo, sezione urbanistica e beni ambientali, di cui all'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1978, n. 32, che non siano dipen-

denti della Regione, è attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1980, un gettone individuale di presenza di L. 30.000 (trentamila) per ogni giornata di partecipazione alle sedute della sezione stessa e delle relative sottosezioni.

Art. 2.

Ai predetti componenti che, per partecipare alle sedute, debbono spostarsi dalla loro sede ordinaria di lavoro, spetta una indennità forfettaria di trasferta di L. 10.000 (diecimila) per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Nei casi previsti dal precedente comma è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di trasporto nel limite del costo del biglietto di 1ª classe e degli eventuali supplementi, qualora si viaggi in ferrovia o su altri mezzi di linea ovvero nella misura pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso nonchè il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

Art. 3.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, presuntivamente valutabile per l'anno 1980 in L. 20.000.000 (ventimilioni), si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 maggio 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1980, n. 33.
Interventi nel campo delle opere pubbliche nell'anno 1980. Modifiche della legge di bilancio per l'anno 1980 e della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 6 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di sessanta giorni previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43, è fissato in giorni trenta decorrenti dalla pubblicazione delle direttive di cui all'art. 3 della predetta legge n. 43/1979.

Per l'anno 1980 la scadenza del suddetto termine è fissato alla data del 20 maggio 1980.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 maggio 1980

RICCIUTI

(7553)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802920)